

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 febbraio 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2017, n. 10.

Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi. (17R00325)..... Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 2017, n. 8.

Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, foreste e caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni. (17R00376)..... Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 2017, n. 9.

Disciplina dell'indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale. (17R00377)..... Pag. 13

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 giugno 2017, n. 0148/Pres.


Regolamento per l'accesso al Fondo di solidarietà destinato alle vittime di atti di terrorismo internazionale e ai loro familiari superstiti ai sensi dell'articolo 10 commi 52 ss. della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). (17R00357)..... Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 giugno 2017, n. 0149/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15. (17R00355) Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 giugno 2017, n. 0150/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6. (17R00356)..... Pag. 22



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) (17R00300) Pag. 23


REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2017, n. 31.

Disposizioni finanziarie in materia di tartufi. Modifiche alla l.r. 50/1995. (17R00394) Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2017, n. 32/R.

Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti). (17R00395) Pag. 35



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2017, n. 10.

Disposizioni per la prevenzione delle complicanze, la diagnosi, il trattamento e il riconoscimento della rilevanza sociale dell'endometriosi.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 6 luglio 2017)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e oggetto

1. Al fine di migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita individuali e sociali delle donne, la Regione con la presente legge:

- a) promuove la prevenzione e la diagnosi precoce dell'endometriosi, nonché il miglioramento delle cure;
- b) promuove la conoscenza della patologia e dei suoi effetti in ambito sanitario, sociale, familiare e lavorativo;
- c) riconosce l'associazionismo e le attività di volontariato svolte in ambito regionale e finalizzate a sostenere e aiutare le donne affette da endometriosi, nonché le loro famiglie.

Art. 2.

Interventi

1. Per le finalità di cui all'art. 1, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, approva le linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare e per il controllo periodico delle pazienti affette da endometriosi, proposte dall'Osservatorio di cui all'art. 3, individua le strategie per realizzare i programmi predisposti dall'Osservatorio stesso concernenti l'aggiornamento del personale medico preposto alla diagnosi e alla cura dell'endometriosi e individua i centri regionali di riferimento.

2. Entro il termine di cui al comma 1 la Giunta regionale, acquisito il parere dell'Osservatorio di cui all'art. 3, garantisce la piena operatività del regime di esenzione delle prestazioni erogabili alle pazienti affette da endometriosi nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

Osservatorio regionale sull'endometriosi

1. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, è istituito, presso l'assessorato regionale alla sanità, l'Osservatorio regionale sull'endometriosi con il compito di:

- a) predisporre apposite linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare e per il controllo periodico delle pazienti affette da endometriosi;
- b) elaborare programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico e per l'informazione delle pazienti;
- c) proporre campagne di sensibilizzazione ed educazione sanitaria;
- d) individuare azioni e iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi;
- e) analizzare i dati e redigere una relazione annuale sul monitoraggio dell'attività svolta e sui dati raccolti da trasmettere alla Giunta regionale e alla commissione consiliare competente;
- f) coadiuvare l'assessorato regionale nell'individuazione e promozione di iniziative per la prevenzione delle complicanze dell'endometriosi, in particolare nei luoghi di lavoro.

2. L'Osservatorio è composto da:

- a) l'assessora o l'assessore alla sanità o una persona da lei o da lui delegata, che lo presiede;
- b) almeno una o un rappresentante di comprovata esperienza nel settore dell'endometriosi per ogni specialità medico-chirurgica interessata nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare. Per la specialità di ostetricia e ginecologia sono nominati due rappresentanti, una o uno di ambito ospedaliero e, sentita l'università d'appartenenza, una o uno di ambito universitario;
- c) due rappresentanti, sentiti i rispettivi enti, indicati dalle sedi regionali dell'INPS e dell'INAIL;
- d) una o un rappresentante competente in materia di lavoro scelto tra dirigenti dell'assessorato regionale del lavoro e formazione professionale;
- e) una o un rappresentante competente in materia di integrazione socio-sanitaria scelto tra dirigenti dell'assessorato regionale alle politiche sociali;
- f) due rappresentanti designati dalle associazioni impegnate nel sostegno alle donne affette dalla malattia;
- g) una o un rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità.

3. I membri dell'Osservatorio sono nominati dalla Giunta regionale, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una sola volta.

4. L'Osservatorio è convocato dall'assessora o dall'assessore alla sanità o da una persona da lei o da lui delegata o su richiesta di un terzo dei suoi membri. Le funzioni di segreteria sono assicurate dal personale dell'assessorato regionale alla sanità.

5. La partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.



Art. 4.

*Piano regionale e Rete regionale
per la prevenzione e la cura dell'endometriosi*

1. Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale, sentito l'Osservatorio di cui all'art. 3 e la commissione consiliare competente, adotta un piano regionale di azione per la prevenzione e la cura dell'endometriosi contenente gli obiettivi di attività delle articolazioni del Servizio sanitario regionale interessate alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura della patologia e prevedendone la loro organizzazione funzionale in rete.

2. La Giunta regionale istituisce la Rete regionale per la prevenzione e la cura dell'endometriosi, alla quale sono attribuite le seguenti funzioni:

a) organizzare in modo appropriato l'offerta dei vari interventi sanitari secondo il loro livello di complessità e assicurando l'omogeneità sul territorio regionale;

b) assicurare uniformità di azione e di intervento adottando specifici percorsi di diagnosi e cura comprendenti, oltre l'area dei servizi specialistici, anche l'ambito delle cure primarie e dei servizi integrati socio sanitari;

c) organizzare e realizzare lo studio dell'incidenza e della prevalenza della malattia attraverso la raccolta e l'analisi di dati clinici e sociali al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze, anche attraverso i registri di rilevanza nazionale e regionale, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017 (Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie);

d) promuovere la qualità delle cure e degli altri interventi sanitari offerti adottando specifiche iniziative di monitoraggio e di valutazione.

3. I soggetti pubblici e privati accreditati dal Servizio sanitario regionale che hanno in carico pazienti affette da endometriosi sono tenuti alla raccolta e all'invio dei dati al servizio della Rete incaricato per questa funzione, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.

Art. 5.

Attività delle associazioni di volontariato, campagne informative e formazione del personale sanitario

1. La Regione riconosce e valorizza il rilevante apporto delle associazioni e del volontariato che si occupano dell'endometriosi sul territorio regionale e le coinvolge in ogni campagna di sensibilizzazione e informazione inerente i percorsi terapeutici e la prevenzione.

2. Le campagne di cui al comma 1 sono dirette a diffondere, in accordo con i dipartimenti di prevenzione e i distretti sanitari, una maggiore conoscenza della patologia, della prevenzione, delle cure e dei rischi.

3. La Giunta regionale pianifica le attività formative e di aggiornamento destinate al personale socio-sanitario operante presso le strutture ospedaliere e i consultori familiari.

Art. 6.

*Iniziative in occasione della giornata nazionale
per la lotta all'endometriosi*

1. In occasione della giornata nazionale per la lotta all'endometriosi, le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con le associazioni rappresentative delle pazienti e con le unità operative dedicate alla diagnosi e alla terapia dell'endometriosi e raccordandosi ai programmi predisposti dall'Osservatorio di cui all'art. 3, si attivano per promuovere l'informazione e la sensibilizzazione sulle caratteristiche della malattia, sulla sintomatologia e sulle procedure di prevenzione delle complicanze.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Gli articoli 58, 59 e 60 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015) sono abrogati.

Art. 8.

Clausola di neutralità finanziaria

1. L'attuazione della presente legge avviene senza la previsione di maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 4 luglio 2017

CHIAMPARINO

17R00325



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 2017, n. 8.

Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, foreste e caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni.

(Pubblicata nel Supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 18 luglio 2017)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

**CULTURA, PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO,
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE,
ISTRUZIONE, ENTI LOCALI**

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, «Ordinamento degli archivi e istituzione dell'archivio provinciale dell'Alto Adige»

1. Nel comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale 13 dicembre 1985, n. 17, e successive modifiche, le parole: «al nullaosta della Ripartizione provinciale Beni culturali» sono sostituite dalle parole: «all'autorizzazione dell'ufficio provinciale competente».

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, «Istituzione della Soprintendenza provinciale ai beni culturali e modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e 19 settembre 1973, n. 37»

1. Nel comma 1 dell'art. 5/ter della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, la parola: «contributo» è sostituita dalle parole: «contributo pluriennale».

2. Nel comma 1 dell'art. 6/bis della legge provinciale 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche, la parola: «contributi» è sostituita dalle parole: «contributi pluriennali».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, «Disciplina del procedimento amministrativo»

1. Nel testo tedesco della rubrica dell'art. 2 e dei commi 1, 1/bis, 1/ter, 2/bis e 2/ter dello stesso articolo della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: «Kriterien» è sostituita dalla parola: «Richtlinien».

2. Nel testo tedesco dell'alinea del comma 6 dell'art. 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: «wird» è sostituita dalla parola: «ist».

3. Nel comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: «art. 15, comma 2» sono sostituite dalle parole: «art. 15/bis, comma 1».

4. Dopo l'art. 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 20/bis (*Ricevuta di presentazione*). — 1. Dell'avvenuta presentazione di domande, dichiarazioni e segnalazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che ne attesti l'avvenuta presentazione. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui al comma 3 dell'art. 14, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento.».


5. Nel testo tedesco del comma 3 dell'art. 22 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: «landwirtschaftlichen» è sostituita dalla parola: «landschaftlichen».

6. Nel comma 3 dell'art. 22 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo la parola: «salute» sono inserite le parole: «e della pubblica sicurezza e incolumità delle persone».

7. Nel primo periodo del comma 1 dell'art. 23/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, dopo le parole: «generale e speciale» sono inserite le parole: «e richiedere l'indicazione dei subappaltatori ai sensi della normativa statale».

8. L'art. 28/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 28/bis (*Misure di trasparenza*). — 1. Al fine di realizzare un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino e attuare i criteri e i principi stabiliti nell'art. 1, l'amministrazione assicura a chiunque la più ampia accessibilità ai dati e documenti detenuti dall'amministrazione nonché la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti la propria organizzazione, attività e l'uso delle risorse pubbliche.».



2. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in un'apposita sezione del sito web istituzionale dell'amministrazione, che sia visibile e accessibile dalla pagina principale.

3. La Giunta provinciale approva e aggiorna l'elenco riepilogativo dei vigenti obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza con l'indicazione delle strutture organizzative provinciali i cui direttori sono responsabili per l'adempimento degli stessi. La Giunta provinciale è autorizzata altresì a emanare direttive integrative in merito alle pubblicazioni di cui al presente articolo.

4. Le informazioni, i documenti e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui al comma 1 sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli nei limiti imposti dalla normativa vigente in materia di riutilizzo dell'informazione nel settore pubblico e in materia di protezione dei dati personali, a condizione di citare la fonte e rispettarne l'integrità.

5. La pubblicazione degli atti è effettuata limitatamente al periodo previsto dalla normativa vigente, nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il diritto all'oblio degli interessati. Decorso tale termine gli atti sono archiviati in un'apposita sezione.

6. L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione sul sito web istituzionale nonché di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti e delle esclusioni relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti ai sensi della normativa vigente.

7. Le modalità di esercizio del diritto di accesso civico, i limiti e le esclusioni, le garanzie per i diritti dei controinteressati nonché i rimedi giuridici in caso di mancata risposta, di rifiuto, differimento e limitazione dell'accesso sono definiti con regolamento di esecuzione.»

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, «Norme di procedura per l'applicazione delle sanzioni amministrative»

1. Il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, è così sostituito:

«4. La notificazione degli estremi della violazione è eseguita dallo stesso agente accertatore oppure a cura dell'ufficio dell'amministrazione, competente in base alle singole disposizioni di legge, a mezzo della posta secondo le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari. La notificazione avviene in via elettronica se sussistono i presupposti di cui all'art. 8, commi 2 e 4, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, secondo le modalità di cui all'art. 149/bis del codice di procedura civile.»

2. Dopo il primo periodo del comma 1/bis dell'art. 7 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche, è inserito il seguente periodo: «La notificazione avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4.»

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 5.

Manifestazioni della Provincia

1. Le spese per l'organizzazione o la partecipazione della Provincia a convegni, congressi o altri eventi attinenti l'attività istituzionale dell'ente sono disposte dalle strutture dell'Amministrazione provinciale competenti per materia con imputazione ai capitoli di bilancio riferiti alle pertinenti leggi di spesa, salvo che si tratti di spese di rappresentanza di cui alla legge provinciale 18 marzo 2013, n. 4. Le predette spese sono disposte dalla Ripartizione provinciale Presidenza e relazioni estere nel caso in cui attengano ad attività di competenza di più strutture provinciali.

Art. 6.

Adesioni della Provincia ad associazioni e altri enti

1. Qualora sussista un interesse strategico generale della Provincia nell'aderire a un'associazione privata o ad altro ente, la Giunta provinciale può deliberare l'adesione.

2. La quota associativa è versata annualmente in seguito alla presentazione di una relazione sull'attività svolta da parte dell'ente.


3. Per la gestione delle adesioni di cui al comma 1 è competente la Ripartizione Presidenza e relazioni estere.

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, «Ripartizione dei posti nell'impiego pubblico e composizione degli organi collegiali degli enti pubblici in Provincia di Bolzano secondo la consistenza dei gruppi linguistici in base ai dati del censimento generale della popolazione»

1. Dopo il comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, è aggiunto il seguente comma:

«5. In deroga al comma 4, il gruppo linguistico di maggiore consistenza può ridurre la propria rappresentanza in favore del gruppo ladino che, in ragione della propria consistenza, sarebbe altrimenti escluso dalla rappresentanza nell'organo collegiale. Resta fermo l'obbligo della puntuale assegnazione delle rappresentanze secondo la consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per aree di intervento o per categorie di organi collegiali, come definite dalla Giunta provinciale.»



Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, recante «Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia autonoma di Bolzano»

1. Il numero 9) della lettera B) del comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, è così sostituito:

«9) costruzioni, ambiente e territorio con le articolazioni:

1. costruzioni, ambiente e territorio;
2. costruzioni, ambiente e territorio, opzione tecnologia del legno nelle costruzioni;
3. geotecnica.»

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, recante «Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante»

1. Il titolo della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, è così sostituito: «Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole primarie e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante e al lavoro sociale nelle scuole».

2. Dopo l'art. 21 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, sono aggiunti il seguente art. 22 e il seguente titolo III con gli articoli 23, 24 e 25:

«Art. 22. (Istituzione dei ruoli del personale docente con compiti di allenatore sportivo). — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, per l'attività di allenatore nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine, con opzione provinciale sport, sono istituiti i ruoli per il personale docente con compiti di allenatore sportivo. I ruoli sono suddivisi in categorie sulla base delle discipline sportive.

2. Il reclutamento del personale di cui al comma 1 si effettua mediante corso-concorso selettivo di formazione. Al corso-concorso selettivo di formazione può partecipare il personale in possesso del diploma dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e di un diploma specifico di allenatore. La Giunta provinciale definisce le modalità di svolgimento, la durata e le forme di valutazione del corso-concorso selettivo di formazione. Fino alla conclusione del corso-concorso selettivo di formazione, al personale sono conferiti, dal dirigente scolastico competente, incarichi a tempo determinato di durata

annuale. In prima applicazione del presente articolo, il personale con almeno tre anni di servizio come allenatore sportivo nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca e delle località ladine viene assunto con contratto a tempo indeterminato, previo superamento di un concorso per soli titoli.

3. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato come il personale docente diplomato delle scuole secondarie di secondo grado. All'atto dell'inquadramento a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato sono riconosciuti, per intero, i servizi preruolo prestati in qualità di allenatore in scuole secondarie di primo e secondo grado con opzione provinciale sport.

4. I posti per i ruoli di cui al comma 1 rientrano nella dotazione organica provinciale di cui all'art. 15 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

5. La Giunta provinciale determina ulteriori modalità per l'assunzione e l'inquadramento del personale docente con compiti di allenatore sportivo.

TITOLO III - Disposizioni relative al lavoro sociale nelle scuole - Art. 23 (Disposizioni generali relative al lavoro sociale nelle scuole). 1. Il lavoro sociale nelle scuole, svolto tramite interventi di consulenza e sostegno a bassa soglia, persegue i seguenti obiettivi:

a) rafforzare le competenze sociali e personali degli alunni (prevenzione);


b) recuperare gli alunni in crisi e in situazioni conflittuali, accompagnarli nelle fasi di transizione e sostenerli nell'orientamento (intervento);

c) coordinare e accompagnare, in determinate situazioni, gli alunni in percorsi di apprendimento alternativi e limitati nel tempo, finalizzati all'adempimento dell'obbligo scolastico e formativo (apprendimento time out).

2. Al centro del lavoro sociale nelle scuole ci sono il bene e il futuro degli alunni. Pertanto, questo lavoro contribuisce in modo significativo a prevenire efficacemente assenteismo e abbandono scolastico. Un ulteriore obiettivo del lavoro sociale nelle scuole consiste nel fornire sostegno al personale docente nell'affrontare vari temi sociali e, in singoli casi, nel case management. L'attuazione avviene in rete con il coinvolgimento dei sistemi di supporto e le offerte di natura scolastica ed extrascolastica.

Art. 24 (Profilo professionale provinciale per educatori sociali della scuola). — 1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'art. 23 viene creato nell'ambito dell'amministrazione provinciale il profilo professionale degli educatori sociali della scuola.

Art. 25 (Disciplina transitoria). — 1. Fino alla creazione del profilo professionale provinciale per gli educatori sociali della scuola, gli educatori sociali della scuola sono assunti con contratto a tempo determinato da parte del competente dirigente scolastico. L'orario di lavoro a tempo pieno degli operatori sociali della scuola ammonta a 38 ore settimanali. Ulteriori disposizioni per la procedura di selezione, per l'assunzione e per specifici compiti da espletare nel periodo transitorio sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.



2. Con la creazione del nuovo profilo professionale provinciale i posti vengono trasferiti nelle dotazioni organiche del personale provinciale. All'atto dell'inquadramento a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato sono riconosciuti i servizi prestati secondo questa disciplina transitoria. Le relative modalità sono determinate con provvedimento amministrativo.».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15, «Modifiche di leggi provinciali in materia di diritto allo studio, cultura, personale, procedimento amministrativo, utilizzazione delle acque pubbliche, urbanistica, agricoltura, sanità, bilancio e contabilità e appalti pubblici»

1. Nel testo tedesco del comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15, dopo le parole: «Nr. 208» sono inserite le parole: «und laut Artikel 1 Absatz 483 des Gesetzes vom 11. Dezember 2016, Nr. 232».

2. Alla fine del testo italiano del comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 12 luglio 2016, n. 15, sono aggiunte le seguenti parole: «e di cui al comma 483 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

Art. 11.

Riduzione dell'indebitamento dei comuni

1. Qualora i comuni provvedano all'estinzione anticipata di debiti utilizzando risorse proprie provenienti dall'avanzo di amministrazione, non vengono meno i contributi pluriennali provinciali concessi ai sensi della legge provinciale 7 agosto 1986, n. 24, e successive modifiche, della legge provinciale 23 aprile 1987, n. 10, e dell'art. 7/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. Le entrate derivanti dai predetti contributi possono essere destinate dai comuni esclusivamente al finanziamento di spese di investimento.

Capo VI

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 12.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 14 dell'art. 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;

b) i commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 26;

c) l'art. 6 della legge provinciale 23 dicembre 2004, n. 10;

d) i commi 6/bis e 6/ter dell'art. 12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche;

e) l'art. 1/septies della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche.

TITOLO II

AGRICOLTURA, TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE, FORESTE E CACCIA

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 13.

Modifica della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5 «Norme in materia di bonifica»

1. La lettera c) del comma 6 dell'art. 30 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, è così sostituita:

«c) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue. La Giunta provinciale emana i criteri per il calcolo dei costi relativi al beneficio del servizio irriguo;».

Art. 14.

Modifica della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1 «Contrassegnazione di alimenti geneticamente non modificati»

1. L'art. 3 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 3 (Contrassegnazione). — 1. Gli alimenti che hanno i requisiti di cui all'art. 2, possono essere contrassegnati dalla dicitura “non OGM”.».

2. L'art. 4 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:


«Art. 4 (Registro). — 1. È istituito un registro dei produttori che intendono contrassegnare i loro prodotti come “non OGM”.

2. Tale registro è gestito dall'Agenzia provinciale per l'ambiente.

3. Ai fini della registrazione, i produttori devono inviare una comunicazione scritta all'Agenzia provinciale per l'ambiente, allegando l'elenco della categoria di alimenti contrassegnati come “non OGM”. Eventuali modifiche nell'elenco devono essere tempestivamente comunicate.

4. I servizi veterinari e i servizi di igiene e sanità pubblica dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno diritto di accedere in ogni momento ai dati contenuti nel registro, per finalità di programmazione e di esecuzione dei controlli ufficiali previsti dalle leggi vigenti in materia.».

3. Nel comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, le parole: «comma 2, e seguenti» sono soppresse.



4. L'art. 7 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 7 (*Sanzioni amministrative*). — 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nel caso in cui il fatto costituisca reato, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque contrassegna un prodotto utilizzando il contrassegno o la dicitura previsti dagli articoli 3 e 6 senza avere i relativi presupposti, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000,00 euro a 30.000,00 euro;

b) chiunque nella comunicazione di cui all'art. 4, comma 3, fornisca dati falsi o non si astenga dal contrassegnare il prodotto, è punito con una sanzione amministrativa da 2.500,00 euro a 25.000,00 euro.

2. Per l'accertamento e le contestazioni delle violazioni amministrative e per la comminazione delle ingiunzioni è competente l'Agenzia provinciale per l'ambiente. Per l'accertamento e le contestazioni delle violazioni di cui alla presente legge sono altresì competenti gli organi di controllo previsti dalle leggi vigenti in materia.»

5. Dopo il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«2. I prodotti contrassegnati non OGM al momento dell'entrata in vigore del presente comma vengono iscritti d'ufficio nel registro dei prodotti "non OGM".».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE

Art. 15.

Modifica della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20 «Disposizioni in materia di inquinamento acustico»

1. La lettera a) del comma 1 dell'allegato C della legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20, è così sostituita:

«a) i lavori rumorosi sono consentiti nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 19:00. Una limitazione o un prolungamento dei suddetti orari possono essere stabiliti dal sindaco/dalla sindaca del comune territorialmente competente;».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE E CACCIA

Art. 16.

Modifica della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21 «Ordinamento forestale»

1. Dopo l'art. 33/bis della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 33-ter (*Realizzazione dei progetti*). — 1. L'Agenzia demaniale provinciale attua per la Ripartizione provinciale foreste i progetti in economia predisposti e autorizzati dalla Ripartizione stessa. A tale scopo si avvale delle

strutture della Ripartizione e riceve i relativi contributi. Il controllo sulla legittima realizzazione dei progetti rimane in capo alla Ripartizione.».

Art. 17.

Modifica della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia»

1. Dopo il comma 1-bis dell'art. 4 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-ter L'assessore provinciale competente in materia di caccia, previo parere dell'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), può anticipare il periodo di caccia alla volpe non prima del 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1, lettera b). Fino alla terza domenica di settembre è consentita solo la caccia di selezione senza utilizzo di cani.».

Capo IV

ABROGAZIONE DI NORME

Art. 18.

Abrogazione

1. L'art. 5 della legge provinciale 22 gennaio 2001, n. 1, e successive modifiche, è abrogato.

TITOLO III

SANITÀ, POLITICHE SOCIALI, EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA, APPRENDISTATO, TRASPORTI

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ


Art. 19.

Modifica della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, «Assistenza farmaceutica»

1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 15-bis (*Concorso straordinario*). — 1. Nei comuni, in cui l'unica sede farmaceutica si liberi per effetto della scelta del/della titolare di optare per un'altra sede, in esito al superamento del concorso straordinario di cui all'art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche in legge 24 marzo 2012, n. 27, l'assistenza farmaceutica è garantita come segue:

a) la farmacia è gestita in via provvisoria dal/dalla titolare uscente, come dispensario farmaceutico, sulla base di un'autorizzazione a tempo determinato, fino alla relativa riapertura da parte di uno o una dei candidati giudicati idonei al concorso straordinario. L'autorizzazione alla gestione provvisoria ha una validità massima di un anno dallo svolgimento della successiva fase di interpello;



b) la gestione della farmacia è affidata in via provvisoria, quale dispensario farmaceutico, a uno o a una dei candidati idonei al concorso straordinario, fino al momento della sua riapertura;

c) in caso di rifiuto da parte delle persone di cui alle lettere a) e b), tramite gestione provvisoria di un dispensario farmaceutico da parte del/della titolare di una farmacia della zona, con preferenza per il/la titolare della farmacia più vicina o da parte del comune, per un periodo massimo di un anno dallo svolgimento della successiva fase di interpello, in base alla quale la farmacia è riaperta.»

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Art. 20.

Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9 «Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti»

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è inserito il seguente comma:

«1-bis L'accertamento dello stato di non autosufficienza e del relativo livello ai fini dell'accesso alle prestazioni di cui all'art. 8, ha luogo esclusivamente sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'art. 12, comma 1, e dei relativi strumenti di valutazione.»

2. Nel comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, la cifra: «30» è sostituita dalla cifra: «45».

3. Il comma 7 dell'art. 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è così sostituito:

«7. La valutazione dello stato di non autosufficienza è da ripetersi periodicamente, secondo i criteri stabiliti con la delibera di cui all'art. 12, comma 1.»

4. Il comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è così sostituito:

«4. Qualora l'unità di valutazione riscontri che non è garantita un'adeguata assistenza o vi siano altri motivi che lo rendono opportuno, parte dell'assegno di cura mensile può essere garantito in forma di prestazioni di servizi. L'ulteriore erogazione delle prestazioni previste dalla presente legge può essere vincolata all'effettivo ricorso a tali prestazioni di servizi. Con la delibera di cui all'art. 12, comma 1, vengono fissati i relativi criteri.»

5. Nel testo tedesco del comma 6 dell'art. 8 e della rubrica dell'art. 12 nonché delle lettere a) ed e) del comma 1 dello stesso articolo della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, la parola: «Kriterien» è sostituita dalla parola: «Richtlinien».

6. Dopo la lettera b) del comma 2/bis dell'art. 13 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«c) l'Azienda sanitaria comunica alla Provincia le informazioni relative al riconoscimento di una invalidità civile ai sensi della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, nonché agli eventuali obblighi di revisione, di quanti richiedono o sono beneficiari di un assegno di cura.»

Art. 21.

Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 «Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano»

1. L'art. 7-*quater* della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 7-*quater* (Posti letto in residenze per anziani).

— 1. Nei territori di un servizio sociale, nei quali la dotazione di posti letto nelle residenze per anziani accreditate supera il 120 per cento del parametro definito dal piano sociale provinciale, non possono essere realizzati ulteriori posti con finanziamento provinciale, salvo nell'ambito di opere di ristrutturazione o ampliamento di residenze per anziani già esistenti, se in tal modo la struttura raggiunge la dimensione minima prevista o il numero minimo di posti prescritto per l'area residenziale di assistenza e cura.»

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 11-*bis* della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Nuove offerte non menzionate nella presente legge possono essere introdotte e disciplinate dalla Giunta provinciale a seguito di una fase di loro sperimentazione.»

3. L'art. 11-*quater* della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 11-*quater* (Servizi di assistenza semiresidenziale e residenziale per anziani). — 1. Costituiscono servizi di assistenza semiresidenziale per anziani l'assistenza diurna in strutture e i centri di assistenza diurna.

2. Costituiscono servizi di assistenza residenziale per anziani:

a) l'accompagnamento e l'assistenza abitativa per anziani;

b) le residenze per anziani.

3. L'organizzazione e i requisiti strutturali dei servizi di cui al presente articolo sono disciplinati dalla Giunta provinciale.

4. Le residenze per anziani devono essere preventivamente riconosciute idonee al funzionamento in ordine alla funzionalità architettonica, degli arredi e delle attrezzature. Per ottenere l'idoneità al funzionamento deve essere presentata una domanda, corredata da una planimetria dei locali e dal prospetto dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività. In tutti gli altri casi non disciplinati dalla legge, l'accreditamento comprende anche la dichiarazione di idoneità al funzionamento.

5. Residenze per anziani che, a causa di opere di costruzione, ristrutturazione o ampliamento, derogano ai criteri strutturali previsti, possono ricevere una dichiarazione di idoneità al funzionamento provvisoria sino alla conclusione dei lavori.

6. Per l'esame e la valutazione dei progetti per la realizzazione di strutture destinate all'assistenza agli anziani è costituita una commissione tecnica.

7. Le spese per l'assistenza, l'organizzazione del tempo libero e i servizi alberghieri nonché quelle relative alla direzione e al coordinamento del settore di assistenza e di cura sono coperte tramite la retta. Le spese per l'assistenza sanitaria di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e per l'assistenza farmaceutica sono escluse dal calcolo



per la determinazione della retta giornaliera. Tali spese, se non sono direttamente a carico dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, vengono rimborsate alle strutture sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce le qualifiche professionali che possono svolgere le funzioni di responsabile tecnico dell'assistenza e di responsabile di settore e responsabile dell'area residenziale.

8. La competente Ripartizione provinciale determina la retta giornaliera che l'Azienda sanitaria contabilizza agli istituti assicurativi esteri per l'assistenza sanitaria erogata a favore di persone presso di loro assicurate, ospitate in residenze per anziani oppure assistite sul territorio nell'ambito dell'assistenza domiciliare.

9. L'assistenza medica è garantita da medici della residenza per anziani, o da uno o più medici di medicina generale del distretto in cui ha sede la residenza per anziani, oppure da medici dell'ospedale. Il servizio sanitario provinciale garantisce inoltre un'adeguata assistenza medica specialistica, consulenza dietetica e, ai fini dell'assistenza sanitaria di tutti gli ospiti delle residenze per anziani, mette a disposizione il materiale sanitario necessario, i presidi sanitari e i farmaci.

10. Per i centri di degenza gestiti dal servizio sanitario provinciale trovano applicazione le norme espressamente previste dalle rispettive disposizioni.»

4. Il comma 6 dell'art. 14 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. I servizi a gestione pubblica e privata sono autorizzati dalla Provincia e, qualora finanziati anche in parte con mezzi pubblici, accreditati. Per i centri di degenza di cui all'art. 11-*quater*, comma 10, devono essere presenti a tal fine le autorizzazioni previste dal servizio sanitario provinciale. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, al fine di promuovere la qualità sociale e professionale dei servizi e delle prestazioni.»

5. Il comma 4 dell'art. 15 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. In ogni distretto è istituito un comitato di distretto per favorire il lavoro di comunità e la partecipazione della popolazione. La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato di distretto sono stabiliti dalla Giunta provinciale. Al fine di realizzare la propria attività e di garantire un eventuale rimborso spese per componenti privati del Comitato stesso, al Comitato di distretto è assegnato annualmente, sia da parte dell'ente gestore dei servizi sociali delegati territorialmente competente, sia dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, un fondo di 0,30 euro cadauno per abitante del distretto al 31 dicembre dell'anno precedente.»

6. Il comma 1-*bis* dell'art. 20-*bis* della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«1-*bis* La Provincia rimborsa agli enti competenti per la gestione di residenze per anziani accreditate le spese sostenute per l'acquisto o la locazione finanziaria di apparecchiature, attrezzature, arredi ed altri beni mobili

ad uso sanitario e relativi accessori, necessari per l'assistenza sanitaria agli ospiti. La Giunta provinciale determina le apparecchiature, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni mobili ad uso sanitario finanziabili, nonché i relativi importi massimi delle spese rimborsabili. Sono rimborsati anche i costi dei relativi ricambi, purché non venga superato l'importo del contributo concesso ed i costi complessivi non ammontino ad una somma superiore a quella massima fissata per il relativo bene.»

7. Dopo il comma 5 dell'art. 29 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è inserito il seguente comma:

«5-*bis* Le spese di investimento per le unità di valutazione di cui all'art. 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, vengono finanziate attraverso il fondo sociale provinciale sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.»

8. Il comma 1 dell'art. 30 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Entro il mese di luglio di ogni anno gli enti gestori dei servizi sociali trasmettono alla Ripartizione provinciale Politiche sociali i programmi di attività e di spesa dell'anno successivo su apposito modello approvato dalla Giunta provinciale. In casi motivati gli enti gestori dei servizi sociali possono presentare un'integrazione del programma di spesa sulla base del medesimo modello. Entro il mese di aprile di ogni anno gli stessi enti presentano i dati di spesa riferiti all'anno precedente, con indicazione dell'eventuale avanzo d'amministrazione sulla base di modelli di rilevazione approvati dalla Giunta provinciale.»


9. Dopo il comma 4 dell'art. 30 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«4-*bis* I finanziamenti assegnati per spese di investimento sono soggetti ad un vincolo di destinazione all'utilizzo a favore dei servizi sociali per lo svolgimento delle funzioni delegate di cui all'art. 10. La Giunta provinciale definisce la durata e le modalità del vincolo per le diverse tipologie di investimenti finanziati, così come le modalità di restituzione dell'importo nel caso di mancato rispetto del vincolo previsto oppure di alienazione o modifica della destinazione dello stesso finanziamento.»

Art. 22.

Modifica della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12 «Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri»

1. Nella lettera g) del comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, le parole: «devono avere residenza e dimora stabile sul territorio provinciale per la durata del beneficio delle prestazioni;» sono sostituite dalle parole: «devono avere residenza e dimora stabile sul territorio provinciale per la durata del beneficio delle prestazioni; nel rispetto dei principi della proporzionalità e della ragionevolezza, l'accesso alle prestazioni che vanno oltre a quelle essenziali può essere legato alla partecipazione a misure di promozione dell'integrazione. Anche la forma di erogazione delle prestazioni può essere configurata in modo tale da favorire l'integrazione. In



presenza di un nucleo familiare, l'obbligo di partecipazione a misure di promozione dell'integrazione è esteso, se possibile, in forma adeguata anche agli altri componenti del nucleo familiare del richiedente;».

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA

Art. 23.

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 «Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata»

1. Dopo il comma 10 dell'art. 45 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«11. Il requisito di cui al comma 1, lettera e), non si applica ai cittadini che prendono in locazione un alloggio gravato dal vincolo sociale o realizzato su terreno agevolato o convenzionato ai sensi degli articoli 71 e 71-bis.».

2. La lettera a) del comma 2 dell'art. 47 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è così modificata:

«a) lo sfratto non dovuto ad inadempienza o ad immobilità, purché si riferisca ad un contratto di locazione scaduto di durata non inferiore a tre anni e purché il richiedente dimostri attraverso la certificazione anagrafica di avere avuto per almeno tre anni la residenza nell'alloggio da cui viene sfrattato;».

3. Nel primo periodo del comma 5 dell'art. 63 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, le parole: «comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle parole: «comma 1, lettere c) e e)».

4. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'art. 94 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è aggiunta la seguente lettera):

«h) gli alloggi adibiti al servizio di accompagnamento e assistenza abitativa per anziani di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 11-*quater* della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.».

Art. 24.

Modifica della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 14, «Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 «'Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata'»

1. Il penultimo periodo del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 14, è così sostituito: «Il passaggio deve comunque avvenire entro tre anni dall'entrata in vigore di tale regolamento.».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPRENDISTATO

Art. 25.

Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12 «Ordinamento dell'apprendistato»

1. Dopo l'art. 21 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 21-*bis* (Attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all'art. 21, comma 1, lettere a) e b)). — 1. Ai fini dell'attivazione del contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui all'art. 21, comma 1, lettere a) e b), l'istituzione formativa e il datore/la datrice di lavoro sottoscrivono un accordo che deve contenere:

a) i dati relativi all'apprendista, all'istituzione formativa, al datore/alla datrice di lavoro e al tutor aziendale;

b) la durata della formazione interna ed esterna all'azienda;

c) il contenuto della formazione interna ed esterna;

d) la dichiarazione da parte del datore/della datrice di lavoro di essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnici e formativi ai sensi della disposizione statale.

2. L'accordo di cui al comma 1, integrato dal contratto di apprendistato stipulato in forma scritta, è considerato protocollo tra istituzione formativa e datore/datrice di lavoro e piano formativo individuale ai sensi delle disposizioni statali.».

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 26.

Modifica della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15 «Mobilità pubblica»


1. Il comma 1 dell'art. 29 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

«1. I servizi di linea di esclusivo interesse comunale sono finanziati al 70 per cento dei costi netti del servizio dalla Provincia di Bolzano e al 30 per cento dai comuni interessati.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 46 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, sono inseriti i seguenti commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*:

«1-*bis* L'impresa di trasporto che effettua servizi senza la rispettiva autorizzazione, è tenuta al pagamento di una sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.

1-*ter* L'impresa di trasporto che non applica in modo corretto le tariffe di viaggio approvate o autorizzate, è tenuta al pagamento di una sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1.800,00 euro.



1-*quater* L'impresa di trasporto che non utilizza in modo corretto le apparecchiature per la gestione dei titoli di viaggio e l'informazione al pubblico, è tenuta al pagamento di una sanzione amministrativa da 300,00 euro a 1.800,00 euro.».

3. Il comma 3 dell'art. 52 della legge provinciale 23 novembre 2015, n. 15, è così sostituito:

«3. All'accertamento delle infrazioni di cui all'art. 50, alla relativa contestazione immediata nonché alla riscossione immediata degli importi provvedono le persone formalmente incaricate dalla ripartizione provinciale mobilità o dalle imprese di trasporto. Le imprese di trasporto applicano le relative sanzioni amministrative agli utenti.».

Art. 27.

Modifica della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, «Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione»

1. L'art. 19 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 19 (*Agevolazioni per veicoli a trazione elettrica*). — 1. Possono essere concessi contributi a soggetti pubblici e privati per incentivare:

a) l'acquisto, anche in leasing, di veicoli elettrici, inclusi ibridi elettrici plug-in;

b) l'acquisto e l'installazione, oppure la messa a disposizione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici, inclusi ibridi plug-in.

2. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere concessi anche incentivi a soggetti pubblici e privati nella forma del rimborso al rivenditore dei veicoli.

3. La tipologia e le caratteristiche tecnologiche dei veicoli, nonché la durata, la misura e le modalità di erogazione delle agevolazioni sono stabilite dalla Giunta provinciale.

4. Le predette agevolazioni si riferiscono a veicoli immatricolati a decorrere dal 1° maggio 2017.».

TITOLO IV

ARTIGIANATO, TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA, RIFUGI ALPINI, COMMERCIO, APPALTI PUBBLICI

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 28.

Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, recante «Ordinamento dell'artigianato»

1. Dopo l'art. 19 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è inserito il seguente articolo:

«Art. 19-*bis* (*Equiparazione di diplomi di maestro artigiano*). — 1. Il direttore/La direttrice dell'ufficio provinciale competente per la formazione di maestro può disporre l'equiparazione di diplomi di maestro artigiano conseguiti in un'altra provincia, regione o all'estero a quelli rilasciati in base alla normativa provinciale vigente. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per l'equiparazione.».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:

«b) tecnico/tecnica carrozziere;».

3. L'alinea del comma 3 dell'art. 25 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituita:


«3. Salvo quanto stabilito dall'art. 8 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, per ottenere l'autorizzazione all'assunzione di apprendisti come meccatronici d'auto è richiesto il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:».

4. Il comma 3 dell'art. 26 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

«3. Per eseguire revisioni periodiche su veicoli è richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese come "meccatronico/meccatronica d'auto e gommista" e come "tecnico/tecnica carrozziere"».

5. Dopo il comma 17 dell'art. 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«18. Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di "carrozziere/carrozzeria" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di "tecnico/tecnica carrozziere". Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di "meccatronico/meccatronica d'auto" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di "meccatronico/meccatronico d'auto e gommista"».



*Capo II*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO E INDUSTRIA
ALBERGHIERA

Art. 29.

Modifica della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, recante «Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo»

1. Dopo il comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale 20 febbraio 2002, n. 3, è aggiunto il seguente comma:

«4. Chi gestisce un portale internet, il cui servizio consista nella prenotazione di alloggi senza servizi aggiuntivi, è esonerato dall'obbligo di munirsi di autorizzazione di cui all'art. 3. Sono parimenti esonerati dall'obbligo di munirsi di autorizzazione i gestori di quei portali internet, su cui, oltre all'effettuazione di prenotazione di alloggi, vengono offerti anche servizi, purché essi non rappresentino una parte sostanziale del valore complessivo del servizio turistico collegato o non siano pubblicizzati come tali o non rappresentino altrimenti un elemento essenziale del viaggio o della vacanza.»

Art. 30.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, «Norme in materia di esercizi pubblici»

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: «Gli esercizi ricettivi sono anche autorizzati a mettere a disposizione tutto l'anno le proprie piscine natatorie per la ginnastica d'acqua terapeutica a favore delle persone affette da malattie reumatiche croniche clinicamente comprovate. Presupposto è che il gruppo di terapia venga seguito da personale qualificato all'uopo istruito, messo a disposizione da parte dei richiedenti. Gli esercizi ricettivi sono infine autorizzati a mettere a disposizione tutto l'anno le proprie piscine natatorie a favore di classi scolastiche, se accompagnate da un/una docente, che se ne assume la responsabilità.»

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFUGI ALPINI

Art. 31.

Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, «Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale»

1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, le parole: «entro il 31 ottobre di ogni anno» sono soppresse.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Art. 32.

Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7 «Nuovo ordinamento del commercio»

1. Dopo il comma 13 dell'art. 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 14 e 15:

«14. Le concessioni di posteggio per commercio su aree pubbliche scadono il 31 dicembre 2018.

15. L'autorizzazione all'apertura di una media o di una grande struttura di vendita al dettaglio, già rilasciata ai sensi della presente legge, è revocata qualora il titolare abbia sospeso l'attività per un periodo superiore ai 6 mesi ed il comune non ravvisi esigenze di comprovata necessità che ne consentano la proroga.»

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

Art. 33.

Modifica della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16 «Disposizioni sugli appalti pubblici»

1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è inserito il seguente articolo:

«Art. 4-bis (*Contratti di partenariato pubblico privato e concessioni*). — 1. I contratti di partenariato pubblico privato e le concessioni sono disciplinati dalla normativa statale, fermo restando la disciplina provinciale in materia di urbanistica e di espropri.»

2. Il comma 7 dell'art. 6 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«7. Il comune e la comunità comprensoriale si dotano, nei modi previsti dal proprio ordinamento e dall'ordinamento dei comuni, di forme e metodi di organizzazione per le procedure negoziate, l'individuazione dell'operatore economico, la definizione della procedura, dell'autorità di gara e della commissione di valutazione. L'organizzazione deve essere garantita da un/una progettista, un direttore/una direttrice dei lavori, un tecnico/una tecnica per la sicurezza e dal/dalla responsabile del procedimento ai sensi della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 12 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

«3. Quando l'opera da realizzare con la procedura di partenariato pubblico privato o di concessione non risulta conforme alle previsioni urbanistiche, con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed eco-



nomica o del progetto definitivo, l'amministrazione pubblica determina l'adozione della variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 21, commi 1 o 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.».

4. L'art. 29 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 29 (*Soccorso istruttorio*). — 1. L'istituto del soccorso istruttorio viene disciplinato dalla normativa statale e in ogni caso non comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria.».

TITOLO V

NORME FINALI

Capo I

DISPOSIZIONE FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 34.

Clausola di neutralità finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 35.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 6 luglio 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

17R00376

LEGGE PROVINCIALE 6 luglio 2017, n. 9.

Disciplina dell'indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell'Amministrazione provinciale.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 18 luglio 2017*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISCIPLINA DELLE INDENNITÀ CONNESSE CON INCARICHI DIRIGENZIALI ED AFFINI


Art. 1.

Indennità di dirigenza

1. A far data dal 1° gennaio 2019 l'indennità di dirigenza disciplinata dall'art. 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e dai contratti collettivi intercompartimentali, di comparto e decentrati è trasformata in indennità di posizione, composta da una parte fissa ed una parte variabile. L'ammontare dell'indennità di posizione, di cui la parte fissa è pari al 40 per cento del valore complessivo dell'indennità stessa, è determinato dai contratti collettivi nel rispetto dei limiti e dei vincoli di cui alla legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, tenuto conto delle dimensioni della struttura dirigenziale, della sua collocazione all'interno dell'organizzazione dell'amministrazione, nonché delle responsabilità, della complessità e del grado di difficoltà dei compiti dirigenziali da svolgere nella posizione ricoperta. Dopo almeno sei anni di incarico dirigenziale, la sola parte fissa dell'indennità di posizione si trasforma, alla cessazione dell'incarico, in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo.

2. In ogni caso il trattamento economico complessivo di un/una dirigente non può superare il limite massimo retributivo annuo di 240.000,00 euro, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del/della dipendente.

3. Sono fatti salvi gli effetti giuridici già prodotti e gli effetti economici già maturati, sino al 1° gennaio 2019, a seguito dei meccanismi di trasformazione graduale dell'indennità di dirigenza in assegno personale pensionabile in base al sistema retributivo, in applicazione dell'art. 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e dei contratti collettivi. L'indennità di dirigenza già maturata ai sensi del presente comma non è cumulabile con l'indennità di posizione di cui al comma 1.



Art. 2.

*Indennità di coordinamento
e indennità per dirigenti sostituiti*

1. La trasformazione graduale in un assegno personale pensionabile dell'indennità di coordinamento e dell'indennità per dirigenti sostituiti prevista dai contratti collettivi intercompartimentali, di comparto e decentrati è abrogata e cessa di produrre effetti dal 1° gennaio 2019. Sono fatti salvi gli effetti giuridici già prodotti e gli effetti economici già maturati a tale data, in applicazione dell'art. 28 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e dei predetti contratti collettivi.

Capo II

MODIFICHE DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 APRILE 1992, N. 10, «RIORDINAMENTO DELLA STRUTTURA DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO»

Art. 3.

Pianificazione strategica

1. La rubrica dell'art. 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita: «Pianificazione strategica».

2. Il comma 2 dell'art. 2 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituito:

«2. Il/La Presidente della Provincia, gli assessori e le assessore provinciali hanno la responsabilità politica per lo svolgimento dell'attività amministrativa nelle materie di propria competenza; essi definiscono gli obiettivi e le priorità nel piano della performance che, previa approvazione da parte della Giunta provinciale, è attuato dalle strutture amministrative. Alla fine dell'anno è redatta una relazione in merito al raggiungimento degli obiettivi. Piano e relazione sulla performance sono strumenti dell'amministrazione provinciale per una gestione efficace ed efficiente dell'attività amministrativa, orientata al risultato, e costituiscono la base per la misurazione e la valutazione della performance. Il raggiungimento degli obiettivi è inoltre il presupposto per l'erogazione degli elementi retributivi legati alla performance e per il riconoscimento della progressione economica ai e alle dirigenti e al personale ad essi assegnato.»

Art. 4.

Articolazione della struttura dirigenziale

1. Le lettere *d*) ed *e*) del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono così sostituite:

d) ripartizioni;

e) uffici.»

2. Alla fine del comma 4 dell'art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: «Con tale regolamento è anche determinato il numero delle ripartizioni e degli uffici.»

3. Al comma 6 dell'art. 3 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, dopo la parola: «delegare» sono inserite le parole: «, con provvedimento motivato.»

Art. 5.

Direzione generale

1. Il comma 1 dell'art. 4-bis della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Il direttore generale/La direttrice generale opera alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia, al/alla quale relaziona periodicamente sull'attività svolta.»

Art. 6.

Direttore/Direttrice di Dipartimento

1. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, le parole: «dei programmi di attività» sono sostituite dalle parole: «dei piani della performance».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«4-bis Il direttore di Dipartimento ha facoltà di avocare, con atto motivato, l'adozione di provvedimenti di competenza dei dirigenti negli affari ad esso attribuiti.»

Art. 7.

Segreteria dipartimentale

1. Nel comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, le parole: «il direttore generale» sono sostituite dalle parole: «il Segretario generale, il direttore generale.»

Art. 8.


Direttore/Direttrice di ripartizione

1. Al comma 5 dell'art. 10 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, dopo la parola: «delegare» sono inserite le parole: «, con provvedimento motivato.»

Art. 9.

Direttore/Direttrice di ufficio

1. Nel testo tedesco del comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, le parole: «der Erstellung von Arbeitsprogrammen» sono sostituite dalle parole: «der Ausarbeitung der Planungsinstrumente.»



Art. 10.

Gestione del personale

1. La lettera *b*) del comma 3 dell'art. 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, è così sostituita:

«*b*) i congedi straordinari retribuiti per matrimonio, per esami, per prove di concorso o di abilitazione, per donazione di sangue, per decesso di familiari e per altri gravi motivi, esclusi le assenze per malattia e il congedo straordinario per malattia del figlio.»

Art. 11.

Formazione continua del personale dirigente

1. Dopo l'art. 13 della legge provinciale 23 aprile 1992, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 13-bis (*Formazione continua del personale dirigente*). — 1. Tutto il personale dirigente ha l'obbligo della formazione continua.

2. Per i fini di cui al comma 1, viene istituito un sistema di rilevamento delle ore di formazione svolta dai e dalle dirigenti sulla base di una programmazione annuale, nonché dei crediti formativi da essi acquisiti.

3. La programmazione della formazione prevede anche il coinvolgimento del personale dirigente in servizio nella formazione di nuovi e nuove dirigenti. Questo vale anche per l'ambito Coaching e Mentoring del personale dirigente. Per tali attività sono riconosciuti crediti formativi. L'opera intellettuale è prestata a titolo gratuito.»

Art. 12.

Nomina dei direttori e delle direttrici

1. Nei commi 3 e 3-bis dell'art. 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: «per la durata di cinque anni» sono sostituite dalle parole: «per la durata in carica del/della Presidente della Provincia.»

2. Il comma 6 dell'art. 14 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. La funzione di vice Segretario generale/vice segretaria generale e quella di vice direttore generale/vice direttrice generale è assegnata a un direttore/una direttrice di Dipartimento o a un direttore/una direttrice di ripartizione o a un/una dirigente degli enti strumentali della Provincia o degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, o delle agenzie provinciali, su proposta del/della Presidente della Provincia, sentito/sentita rispettivamente il Segretario generale/la segretaria generale o il direttore generale/la direttrice generale.»

Art. 13.

Albo dirigenti e aspiranti dirigenti

1. Nel testo in lingua tedesca della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 14, al comma 1 dell'art. 15, ai commi 1 e 2 dell'art. 16, al comma 1 dell'art. 17, ai commi 4 e 7 dell'art. 20, al comma 3 dell'art. 21, al comma 2 dell'art. 23, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 25, nonché nella rubrica dello stesso art. 25 la parola: «Führungskräfteanwärter» è sostituita dalle parole: «Führungskräfte und Führungskräfteanwärter/Führungskräfteanwärterinnen»;

b) la rubrica dell'art. 15 è così sostituita: «Verzeichnis der Führungskräfte und Führungskräfteanwärter/Führungskräfteanwärterinnen».

2. Nel testo in lingua italiana della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, le parole: «albo degli aspiranti dirigenti» sono sostituite dalle parole: «albo dirigenti e aspiranti dirigenti».

3. Il comma 4 dell'art. 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:


«4. Nella sezione A dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti sono altresì iscritte le persone dichiarate idonee da un'apposita commissione a seguito di una selezione per una direzione di ripartizione effettuata previo avviso sull'albo online della Provincia. Se entro due anni dall'iscrizione nell'albo dette persone non sono nominate direttore/direttrice di ripartizione, esse sono cancellate d'ufficio dall'albo.»

4. Dopo la lettera *a*) del comma 5 dell'art. 16 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

«*a-bis*) gli avvocati iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici di cui all'art. 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con un'anzianità di servizio di ruolo di almeno otto anni, nonché».

5. Il comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Nella sezione B dell'albo dirigenti e aspiranti dirigenti vengono iscritte le persone giudicate idonee ai concorsi indetti dalla Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nell'albo online della Provincia. Il bando indica l'ufficio da ricoprire, il termine per la presentazione delle domande di ammissione, le modalità delle prove di preselezione e di selezione, il titolo di studio e i requisiti professionali eventualmente richiesti per l'accesso alle singole strutture ai sensi dell'art. 14, comma 4. Se entro due anni dall'iscrizione nell'albo dette persone non sono nominate direttore/direttrice d'ufficio, esse sono cancellate d'ufficio dall'albo.»



Art. 14.

Incarichi speciali e gestione di progetti

1. Dopo l'art. 17 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 17-bis (*Incarichi speciali e gestione di progetti*). — 1. Alle e ai dirigenti iscritti nell'albo di cui all'art. 15 possono essere affidati incarichi speciali per attività particolari, che comportano compiti di amministrazione attiva, per attività di consulenza, studi e lavori di ricerca, attività ispettive e di controllo, attività di natura tecnico-professionale o per altri progetti.

2. Fatti salvi gli eventuali altri strumenti disponibili, per la realizzazione e gestione dei progetti che coinvolgono più dipartimenti, ripartizioni o uffici, possono essere adottate, per la durata degli stessi, forme idonee di gestione progettuale.

3. Le modalità di affidamento degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono determinate con regolamento di esecuzione.»

Art. 15.

Organismo di valutazione

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, è così sostituita:

«*b*) esprime un parere in merito alla relazione sulla performance delle strutture dell'amministrazione provinciale;»

Capo III

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 16.

Ambito di applicazione

1. Salvo quanto diversamente disposto con legge provinciale o sulla base della stessa, le disposizioni della presente legge trovano applicazione per il personale della Provincia, degli enti strumentali della Provincia, delle agenzie provinciali e degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia. Per i comuni trovano applicazione le sole disposizioni di cui al Capo I.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 17.

Disposizioni transitorie

1. La disposizione di cui all'art. 4-bis, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, come sostituito dall'art. 5 della presente legge, si applica con effetto dalla

data di inizio della prossima legislatura provinciale. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 4-bis, comma 1, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, nel testo previgente.

2. Per i fini di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2 si tiene conto delle rispettive indennità maturate alla data del 31 dicembre 2018.

Capo V

ABROGAZIONI

Art. 18.

Abrogazioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 3, comma 4, della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, modificato dal comma 2 dell'art. 4 della presente legge, sono abrogati il comma 1 dell'art. 9 e l'allegato A della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

2. I commi 1 e 2 dell'art. 16 e il comma 6 dell'art. 20 della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, sono abrogati.

Art. 19.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.

Art. 20.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 6 luglio 2017

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

17R00377



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 giugno 2017, n. 0148/Pres.

Regolamento per l'accesso al Fondo di solidarietà destinato alle vittime di atti di terrorismo internazionale e ai loro familiari superstiti ai sensi dell'articolo 10 commi 52 ss. della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 26 luglio 2017)

IL PRESIDENTE

Premesso che la Regione, al fine di alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti dagli attentati terroristici subiti dai propri cittadini, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, comma 52, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14, «Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26» è autorizzata a costituire un Fondo di solidarietà destinato ai cittadini vittime di terrorismo internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 53, della citata legge regionale 14/2016 il quale prevede che i requisiti, i termini e le modalità di accesso ai beneficio sopracitato siano disciplinati con apposito regolamento;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare il suddetto regolamento per disciplinare i requisiti, i termini e le modalità di accesso all'apposito Fondo di solidarietà costituito ai sensi dell'art. 10, comma 52, della legge regionale 14/2016;

Richiamata la vigente disciplina in materia di terrorismo, con particolare riferimento alla legge 3 agosto 2004, n. 206 «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice»; Richiamati altresì l'art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, «Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche» e l'art. 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» per l'individuazione dei soggetti beneficiari delle misure di solidarietà previste;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2017, n. 177, di approvazione preliminare del regolamento in argomento;

Considerato che il citato comma 53, dell'art. 10 della legge regionale 14/2016 prevede che il regolamento per l'accesso al Fondo di solidarietà destinato alle vittime di terrorismo internazionale e ai loro familiari superstiti sia adottato sentita la commissione consiliare competente;

Atteso che con nota dell'Ufficio di Gabinetto prot. n. 1528/GAB del 9 febbraio 2017 il testo del regolamento, approvato in via preliminare con la sopracitata delibe-

razione, è stato inviato al consiglio regionale per l'acquisizione del previsto parere della commissione consiliare competente;

Visto il parere favorevole della VI commissione consiliare permanente di data 9 marzo di cui alla nota del Segretario generale del Consiglio regionale prot. n. 2940/P del 10 marzo 2017, acquisita dall'Ufficio di Gabinetto in data 27 aprile 2017;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale 3 maggio 2017, n. 805;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per l'accesso al Fondo di solidarietà destinato alle vittime di atti di terrorismo internazionale ed ai loro familiari superstiti ai sensi dell'art. 10, comma 52 ss. della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per l'accesso al Fondo di solidarietà destinato alle vittime di atti di terrorismo internazionale e ai loro familiari superstiti ai sensi dell'art. 10, commi 52 ss. della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

(Omissis).


Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia prevede misure di solidarietà in favore dei cittadini vittime di atti di terrorismo internazionale, nonché dei loro familiari superstiti, al fine di alleviare le conseguenze e i disagi economici derivanti dagli atti terroristici.



2. Fermo quanto previsto dalla normativa nazionale, vigente in materia, il presente regolamento disciplina i requisiti, i termini e le modalità di accesso all'apposito Fondo di solidarietà costituito ai sensi dell'art. 10, comma 52, legge regionale 11 agosto 2016, n. 14.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Sono ammessi alle misure contemplate dal titolo II del presente regolamento:

a) coloro che abbiano riportato un'invalità permanente a seguito di lesioni subite a causa di eventi di terrorismo internazionale;

b) i familiari superstiti di coloro che siano deceduti a causa degli eventi di terrorismo internazionale, così come individuati dall'art. 6, legge 13 agosto 1980, n. 466 e dall'art. 4, legge 20 ottobre 1990, n. 302.

2. Nel caso contemplato dalla lettera *b)* del comma precedente, le misure disciplinate dal titolo II spettano a ciascuno dei familiari superstiti, a prescindere dall'ordine dettato dalle norme ivi richiamate.

Art. 3.

Condizioni per l'accesso ai benefici

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* possono accedere ai benefici regionali se al momento dell'evento terroristico risultano anagraficamente residenti nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero se sono nati nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e risultano essere stati ivi residenti almeno fino a due anni prima della data dell'evento terroristico.

2. I familiari superstiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* possono accedere ai benefici regionali se al momento dell'atto terroristico la vittima risulta anagraficamente residente nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ovvero se è nata nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e risulta essere stata ivi residente almeno fino a due anni prima della data dell'evento terroristico.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti, per poter accedere ai benefici, non devono aver concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi dell'art. 12 del codice di procedura penale.

TITOLO II

MISURE DI SOLIDARIETÀ

Art. 4.

Diritto di opzione

1. I soggetti beneficiari possono optare, in alternativa, per la speciale elargizione corrisposta in unica soluzione ai sensi dell'art. 5, ovvero per l'accesso ai benefici continuativi previsti dagli articoli 6, 7 e 8 per la durata prevista dall'art. 13.

Art. 5.

Speciale elargizione

1. I soggetti beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* hanno diritto a ricevere la speciale elargizione prevista dalla tabella A.

2. Ciascuno dei soggetti beneficiari di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, ha diritto a ricevere la speciale elargizione prevista dalla Tabella A.

Art. 6.

Contributo alle spese di istruzione

1. I soggetti beneficiari hanno diritto al contributo annuale nella misura forfettaria prevista dalla tabella A a copertura delle spese per l'istruzione, relative alla partecipazione a tutte le scuole, di ogni ordine e grado, fino al compimento degli studi universitari di primo e di secondo livello.

2. L'importo non è concesso in relazione ad anni scolastici ripetuti né in favore di studenti universitari fuori corso.

Art. 7.

Contributo alle spese di locazione

1. I soggetti beneficiari hanno diritto a ricevere un contributo economico annuale, pari al 50 per cento di quanto dovuto nell'anno solare successivo, a titolo di canone di locazione di immobile destinato ad abitazione principale, purché il beneficiario ivi stabilisca e mantenga la propria residenza.

2. In caso di più beneficiari conviventi nel medesimo immobile, il contributo di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del canone di locazione complessivamente dovuto per l'anno di riferimento.

3. Il contributo è concesso, entro il limite massimo complessivo annuale previsto dalla tabella A.

Art. 8.

Agevolazioni per l'uso dei trasporti di competenza regionale e locale

1. I soggetti beneficiari hanno diritto a un contributo a copertura delle spese per l'acquisto di abbonamenti nominativi, mensili o annuali, per la rete di trasporto pubblico locale o ferroviario, per percorsi urbani, extraurbani e ferroviari all'interno del territorio regionale.

2. L'importo è concesso, entro il limite massimo annuale previsto dalla tabella A, per ciascun beneficiario.

TITOLO III

PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 9.

Presentazione delle domande

1. Per accedere alle misure di solidarietà di cui al presente regolamento i soggetti individuati all'art. 2 presentano domanda all'Ufficio di Gabinetto presso la Presidenza della Regione.


2. La domanda per accedere alle misure di solidarietà del presente regolamento è presentata entro il 31 ottobre di ogni anno ed è corredata dalla certificazione prevista all'art. 10.

3. Alla domanda di contributo annuale di cui agli articoli 7 e 8 sono allegati altresì i preventivi di spesa.

Art. 10.

Certificazione attestante la condizione di invalido o di caduto

1. Il soggetto beneficiario presenta a corredo della domanda la certificazione attestante la condizione di invalido o di caduto a causa di atti di terrorismo internazionale, rilasciata dal Prefetto territorialmente competente sul luogo di residenza o di nascita della vittima su domanda dell'interessato ovvero dei familiari superstiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*.



2. La certificazione indica, contestualmente alla qualifica di cui al comma 1, la data e il luogo dell'atto criminoso e dell'eventuale decesso e, qualora si tratti di invalidità, la natura delle lesioni che l'hanno determinata e la patologia invalidante.

Art. 11.

Concessione, erogazione e rendicontazione dei benefici

1. Le domande sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. I benefici di cui al presente regolamento sono concessi entro novanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione della domanda.

3. La speciale elargizione di cui all'art. 5 e il contributo di cui all'art. 6 sono concessi e contestualmente liquidati in un'unica soluzione.

4. I contributi annuali di cui agli articoli 7 e 8 sono erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento del contributo concesso. Il saldo è liquidato a seguito di approvazione della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.

5. Il termine di presentazione della rendicontazione è fissato dal decreto di concessione.

6. Ai fini della rendicontazione del beneficio di cui all'art. 6 i soggetti presentano esclusivamente il certificato d'iscrizione scolastica o universitaria.

7. Ai fini della rendicontazione dei benefici di cui agli articoli 7 e 8 i soggetti beneficiari presentano idonea documentazione giustificativa della spesa ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 7/2000, nonché copia del contratto di locazione debitamente registrato, accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione della residenza resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 12.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale 7/2000.

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Durata

1. I benefici previsti agli articoli 6, 7 e 8 spettano ai soggetti beneficiari per un periodo pari a cinque anni, decorrenti dalla data di presentazione della prima domanda di accesso ai benefici.

Art. 14.

Cumulabilità

1. Fatte salve diverse previsioni contenute in altre leggi statali o regionali, le misure di solidarietà disciplinate dal presente regolamento sono cumulabili con altri benefici, eventualmente percepiti dai soggetti di cui all'art. 2 in relazione al medesimo atto terroristico.

Art. 15.

Disciplina transitoria

1. Ai fini del presente regolamento, rilevano gli eventi terroristici verificatisi successivamente al 1° gennaio 2016.

2. In sede di prima applicazione, per l'anno 2017, la domanda di contributo è presentata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Qualora l'evento terroristico si sia verificato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i benefici sono concessi per le spese da sostenersi successivamente alla domanda.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

(Omissis).

17R00357

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 giugno 2017, n. **0149/Pres.**

Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2017)


IL PRESIDENTE

Visto l'art. 19, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche) che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi a favore delle associazioni e dei gruppi speleologici con sede in Regione per la realizzazione delle attività speleologiche di cui all'art. 2, comma 2, lettera n) della medesima legge regionale e per l'acquisto di strumentazione e attrezzature;

Visto l'art. 14 della legge regionale n. 15/2016 che istituisce l'Elenco delle associazioni e dei gruppi speleologici con sede in Regione ed individua i criteri minimi per la loro iscrizione, anche al fine di beneficiare dei contributi di cui sopra;

Attesa la necessità di definire i criteri e le modalità di concessione dei contributivi previsti alle disposizioni dell'art. 19, comma 3 della legge regionale 15/2016;

Richiamata al riguardo la deliberazione della Giunta regionale n. 1183 del 23 giugno 2017 con la quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15»;



Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1183 del 23 giugno 2017

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi a favore delle associazioni e dei gruppi speleologici regionali per le finalità previste nell'art. 19, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche) per incentivare le esplorazioni di nuove cavità, promuovere la ricerca, la documentazione e il censimento delle grotte, ai fini dell'aggiornamento della sezione *a)* del Catasto speleologico regionale (CSR), sostenere l'acquisto di strumentazioni e attrezzature speleologiche, ricerche scientifiche, studi e pubblicazioni sulle grotte, sostenere l'organizzazione di convegni e iniziative volti alla divulgazione, al progresso e alla sicurezza delle attività speleologiche.

2. Ai fini del presente regolamento, per attività speleologica si intendono le attività di cui all'art. 2, comma 2, lettera *n)* della legge regionale 15/2016.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari dei contributi di cui all'art. 1 le associazioni ed i gruppi speleologici iscritti all'Elenco di cui all'art. 14, comma 2, della legge regionale 15/2016.

Art. 3.

Spese e iniziative ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge regionale 15/2016, sono ammissibili a contributo le spese sostenute dai beneficiari nel corso dello stesso anno solare di presentazione della domanda.

2. Le spese ammissibili a contributo, suddivise tra spese correnti e spese d'investimento, sono connesse con le attività speleologiche di cui all'art. 1, comma 2, ivi comprese quelle per l'acquisto di attrezzature e strumentazione.

3. Le spese ammissibili a contributo riguardano:

a) spese correnti:

- 1) acquisto di attrezzatura speleologica, comprensiva di quella necessaria alla ricerca di nuove cavità;
- 2) documentazione attività speleologica;
- 3) corsi di formazione;
- 4) corsi di aggiornamento;
- 5) spese di viaggio per attività speleologica;
- 6) spese di viaggio per partecipazione a congressi/workshop;
- 7) spese di viaggio per partecipazione a corsi;
- 8) pubblicazioni;
- 9) divulgazione;
- 10) affidamento di incarichi di studio, ricerca, analisi;
- 11) acquisto di riviste, pubblicazioni, libri;
- 12) gestione delle strutture a supporto dell'attività speleologica.

b) spese d'investimento:

- 1) acquisto di strumentazione informatica hardware;
- 2) acquisto di strumentazione informatica software;
- 3) acquisto di strumentazione per rilievo ipogeo;
- 4) acquisto di strumentazione per documentazione video-fotografica;
- 5) acquisto di attrezzatura inventariabile connessa all'attività speleologica e alla gestione della struttura.

Art. 4.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda di contributo, redatta esclusivamente utilizzando il modello di cui all'allegato A, è firmata digitalmente o, in assenza di tale possibilità, sottoscritta manualmente dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ed è presentata, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o via raccomandata, al servizio competente in materia, con indicazione nell'oggetto: «Domanda per concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia», entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. Al fine del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data di spedizione della domanda e, in caso di spedizione a mezzo raccomandata, trova applicazione l'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).


3. La domanda di contributo è corredata, a pena di inammissibilità, dalla seguente documentazione:

- a)* autocertificazione dei dati per l'inserimento in graduatoria secondo il modello allegato B;
- b)* fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante dell'ente richiedente.

Art. 5.

Istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.



2. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta incompleta, il responsabile del procedimento richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incumbente, un termine di quindici giorni.

3. Nel caso in cui la domanda sia ritenuta inammissibile o le integrazioni richieste ai sensi del comma 2 del presente articolo, non siano pervenute entro il termine fissato, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione della stessa, dandone comunicazione all'oggetto richiedente.

Art. 6.

Concessione dei contributi e criteri di graduatoria

1. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'art. 36 della legge regionale 7/2000, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge.

2. La graduatoria delle domande di contributo, è formulata sulla base dei dati di cui all'allegato B, di seguito specificati con i relativi pesi e con le modalità e i coefficienti dettagliati nell'allegato D:

a) attività relativa al catasto (AC): metri spaziali di cavità rilevati, per revisione, aggiornamento, nuovo accatastamento, con dati digitali vettoriali anche volumetrici, peso 55 per cento;

b) attività svolte sul territorio regionale (AT): giornate-uomo di attività speleologica e corsi di speleologia erogati dal singolo gruppo e certificati da organismi/istituzioni nazionali/internazionali, peso 20 per cento;

c) attività divulgativa (AD): pubblicazione di riviste e articoli tecnico/scientifici, partecipazione a congressi/convegni ed organizzazione di congressi/convegni ed altri eventi; peso 20 per cento;

d) soci iscritti assicurati annualmente per attività speleologica, che svolgono tale attività (SA), peso 5 per cento.

3. A parità di punteggio, nella formazione della graduatoria, si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

4. I dati dichiarati nell'allegato B devono riferirsi all'attività speleologica svolta nell'anno solare precedente alla domanda di contributo.

5. Tutte le domande utilmente collocate in graduatoria avranno garantito un contributo pari al 20 per cento delle risorse disponibili suddiviso per il numero di domande ammesse a contributo ed il restante 80 per cento verrà concesso in base proporzionale alla posizione in graduatoria.

6. Le risorse disponibili sono ripartite in proporzione agli stanziamenti per spese correnti e spese d'investimento.

7. Entro 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, con decreto del direttore del servizio competente in materia sono approvati:

- a) la graduatoria delle domande ammissibili a contributo;
- b) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo;
- c) il riparto delle risorse disponibili.

8. Il contributo è concesso con decreto del direttore del servizio competente in materia entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria per ogni singolo beneficiario.

9. Entro 60 giorni dal decreto di concessione, il beneficiario può richiedere l'erogazione anticipata fino al 80 per cento del contributo concesso.

Art. 7.

Rendicontazione ed erogazione

1. Entro il 1° marzo dell'anno successivo alla presentazione della domanda, deve essere presentata mediante il modello allegato C, idonea rendicontazione giustificativa delle spese sostenute ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7/2000 corredata di un elenco analitico della documentazione giustificativa per singola voce da sottoporre a verifica contabile a campione.

2. In sede di rendicontazione i beneficiari devono indicare tutti gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti nell'annualità per le stesse iniziative e spese oggetto di contributo regionale, che coprirà solo le spese rimaste effettivamente a carico del beneficiario.

3. Il contributo è definitivamente determinato ed erogato sulla base della valutazione della documentazione giustificativa di cui al comma 1, al netto di eventuali altri contributi di cui al comma 2 ed al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel caso questa non costituisca un costo per l'ente richiedente.

4. Il decreto di determinazione ed erogazione del contributo sarà emesso entro novanta giorni dalla presentazione della rendicontazione.

5. La concessione del contributo è revocata in caso di mancata rendicontazione entro il termine previsto al comma 1.

Art. 8.

Modello di domanda e allegati

1. Il modello di domanda e gli allegati al presente regolamento sono resi disponibili anche sul sito internet della Regione.

2. Eventuali modifiche agli allegati di cui al presente regolamento sono disposte con decreto del direttore del servizio competente in materia da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 9.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2017 le domande di contributo, sono presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per le istanze presentate nell'anno 2017, al fine della formazione della graduatoria, non sono richiesti e non verranno valutati i dati dell'attività del catasto (AC).

3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 11.

Art. 10.

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

Art. 11.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2016 n. 224/Pres. (Regolamento per la concessione di contributi alle associazioni ed ai gruppi speleologici del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 3, commi da 17 a 22 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14).

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

(Omissis).

17R00355



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 giugno 2017, n. 0150/Pres.

Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'articolo 41 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2017)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) che, all'art. 41, dispone l'istituzione del Fondo per l'autonomia possibile e l'assistenza a lungo termine, rivolto a persone residenti in regione che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri;

Visto il proprio decreto del 10 agosto 2007, n. 0251/Pres. recante «Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6»;

Rilevato che, a seguito dell'integrazione disposta dall'art. 9, comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 il riparto deve tener conto dei dati demografici e dei fabbisogni espressi dal territorio;

Considerato che il citato regolamento, nel determinare i criteri di riparto, dispone di tener conto unicamente dei dati demografici senza menzionare invece in alcun modo i fabbisogni espressi dal territorio e che pertanto va modificato per adeguarlo alle mutate disposizioni legislative;

Dato atto che, allo scopo, è stata adottata la deliberazione n. 947 del 24 maggio 2017, con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6» ed è stato avviato l'iter per l'acquisizione dei pareri del Consiglio delle autonomie locali (CAL) e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili (Consulta);

Acquisiti i pareri favorevoli dei predetti organismi;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1176 del 23 giugno 2017;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine (FAP), che concorrono a sostenere finanziariamente prestazioni e servizi destinati ai soggetti non autosufficienti di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Art. 2.

Destinatari

1. Soggetti destinatari della ripartizione del FAP sono gli Enti Gestori del Servizio sociale dei Comuni (EEGG) di cui all'art. 18, comma 2 della legge regionale n. 6/2006.

Art. 3.

Individuazione quote e finalità

1. Entro il 15 dicembre di ciascun anno, le risorse stanziare per l'annualità successiva nel bilancio pluriennale della Regione sono così suddivise:

a) prioritariamente è riservata una quota pari al 7,5% per le finalità previste all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2015, n. 7 (Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale));

b) la rimanente disponibilità è destinata agli altri interventi previsti nel decreto del Presidente della Regione n. 7/2015.

Art. 4.

Criteri e modalità di riparto

1. La quota di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), è ripartita sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale.


2. La quota di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), è così ripartita:

a) il 40% sulla base della popolazione residente in ogni ambito distrettuale;

b) il 60% sulla base della popolazione anziana presente in ogni ambito distrettuale.

3. Della quota trasferita secondo i criteri indicati al comma 2, gli EEGG destinano non meno del 15% al finanziamento dei progetti di vita indipendente di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 7/2015.

4. Le eventuali ulteriori risorse sono ripartite, nel secondo semestre di ogni anno, sulla base del fabbisogno dichiarato dagli EEGG.



5. Ai fini del riparto di cui al comma 4, entro il 31 luglio di ogni anno gli EEGG trasmettono alla Regione una comunicazione contenente la quantificazione delle risorse ritenute necessarie per soddisfare per l'intero anno gli assistiti già in carico, nonché la quantificazione delle risorse ritenute necessarie per la copertura dei casi inseriti nelle liste d'attesa inviate alla Regione al 30 giugno, in conformità al comma 4, dell'art. 13, del decreto del Presidente della Regione n. 7/2015.

6. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 4 viene effettuata con priorità ai casi già in carico e quindi a copertura dei casi in lista d'attesa, con precedenza per quelli con il punteggio più elevato attribuito secondo lo schema di cui all'allegato E del decreto del Presidente della Regione n. 7/2015.

Art. 5.

Rendicontazione e monitoraggio

1. La rendicontazione è effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nei termini stabiliti nel decreto di concessione.

2. Con il medesimo decreto, la Regione si riserva di richiedere ulteriori dati di rilevanza informativo-statistica aventi finalità di monitoraggio.

Art. 6.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2007, n. 251 (Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 comma 3 della legge regionale n. 6/2006);

b) il decreto del Presidente della Regione 17 febbraio 2016, n. 29 (Regolamento recante modifiche al regolamento per la determinazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo del fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 comma 3 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6, emanato con decreto del presidente della regione 10 agosto 2007, n. 0251/Pres).

Art. 7.

Norma transitoria

1. Oltre all'assegnazione già effettuata per l'anno 2017 ai sensi della previgente normativa, allo scopo di riequilibrare la quota riservata alle finalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, è ripartito con i criteri di cui all'art. 4, comma 1, un importo pari all'1 per cento della somma assegnata.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

17R00356

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 giugno 2017, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 23 giugno 2017 n. 176)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 2013

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) sono apportate le seguenti modifiche:


a) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* il rafforzamento della funzione dello Sportello unico per l'edilizia (SUE) quale unico interlocutore tra i cittadini e la pubblica amministrazione nella materia edilizia, compresa la competenza a trasmettere le comunicazioni di inizio dei lavori asseverate (CILA) e le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) che contengono altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche alle altre amministrazioni interessate dall'intervento edilizio, ai fini dello svolgimento del controllo di loro spettanza, nonché la competenza a convocare la conferenza dei servizi per acquisire dalle altre amministrazioni e organismi competenti, ogni atto di assenso, comunque denominato, necessario per la realizzazione dell'intervento edilizio;»;

b) la lettera *h)* è abrogata;

c) la lettera *i)* è sostituita dalla seguente:

«*i)* la previsione dell'immediata utilizzabilità degli immobili di cui sia stata presentata la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, con la possibilità di presentare la segnalazione di agibilità parziale, per singole unità immobiliari o per porzioni dell'edificio;»;



d) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) la razionalizzazione dei controlli dell'attività edilizia, da operarsi in fase di verifica dell'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'intervento edilizio e in fase di verifica della conformità edilizia e agibilità delle opere realizzate.»

Art. 2.

Inserimento dell'art. 2-bis della legge regionale n. 15 del 2013

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Uniformazione della disciplina edilizia). — 1. La presente legge persegue altresì l'obiettivo di uniformare su tutto il territorio regionale la disciplina dell'attività edilizia, recependo la disciplina statale in materia e dando attuazione agli accordi e alle intese tra Stato, Regioni e Autonomie locali aventi la medesima finalità, costituenti livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. In particolare, l'uniformazione della disciplina edilizia è assicurata attraverso l'obbligo:

a) dell'adozione da parte dei Comuni di regolamenti comunali che riunificano in un unico provvedimento le disposizioni regolamentari in campo edilizio di loro competenza, nell'osservanza di quanto previsto dall'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni sancita il 20 ottobre 2016 in attuazione dell'art. 4, comma 1-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

b) dell'utilizzo negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica e negli atti normativi di governo del territorio delle definizioni uniformi relative ai parametri urbanistici ed edilizi stabiliti con apposito atto di coordinamento tecnico, di cui all'art. 12 della presente legge, in conformità all'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni di cui al comma 1, lettera a);

c) della presentazione delle istanze edilizie unicamente attraverso l'utilizzo della modulistica edilizia unificata, predisposta dalla Regione con atto di coordinamento tecnico, in conformità agli accordi tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, sanciti in attuazione dell'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

d) della qualificazione delle opere edilizie e della individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono, in conformità al glossario unico approvato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

2. La Regione recepisce gli ulteriori atti e accordi diretti ad ampliare gli ambiti di uniformazione della disciplina edilizia, attraverso l'adozione e l'aggiornamento di atti di coordinamento tecnico, ai sensi dell'art. 12.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 15 del 2013 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La Giunta regionale mette a disposizione dei comuni il sistema di cui al comma 1, e stabilisce con apposito provvedimento la data a partire dalla quale le istanze edilizie devono essere presentate unicamente in via telematica, attraverso l'utilizzo del medesimo sistema. A tale scopo la Giunta regionale fornisce alle amministrazioni comunali il supporto tecnico necessario e promuove la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole «il titolo abilitativo» sono sostituite dalle seguenti: «le CILA, le SCIA, i permessi di costruire».

2. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:

«4-bis. Dell'avvenuta presentazione allo Sportello unico di una CILA, SCIA, di una domanda di permesso di costruire, di una segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità e di ogni altra istanza segnalazione o comunicazione prevista dalla presente legge, lo Sportello unico rilascia immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. La data di protocollazione degli atti citati non può comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione. I termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere o a svolgere i controlli di competenza e quelli previsti per il formarsi del silenzio assenso decorrono comunque dalla data di ricevimento da parte dello Sportello unico anche in caso di mancato rilascio della ricevuta o di tardiva protocollazione.»

3. Il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

«5. Lo Sportello unico acquisisce tramite conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le autorizzazioni e gli altri atti di assenso, comunque denominati, di competenza di altre amministrazioni, necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire o per l'inizio dell'attività edilizia subordinata a SCIA o a CILA. Nel



corso dello svolgimento della conferenza di servizi lo Sportello unico acquisisce altresì le delibere degli organi collegiali, nonché ogni altro atto di competenza dell'amministrazione comunale richiesti per la realizzazione dell'intervento. Lo Sportello unico svolge la medesima attività su istanza dei privati interessati, anche prima della presentazione della SCIA e della CILA e della domanda per il rilascio del permesso di costruire, secondo quanto previsto dall'art. 4-bis.».

4. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Se per l'attività edilizia soggetta a CILA o a SCIA sono necessarie altre SCIA o altre comunicazioni, l'interessato presenta un'unica CILA o un'unica SCIA e lo Sportello unico trasmette alle altre amministrazioni interessate la CILA o la SCIA al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività.

5-ter. Lo Sportello unico svolge tutti i compiti di controllo del progetto e dell'opera realizzata secondo quanto stabilito dalla presente legge. A tal fine il responsabile del procedimento può avvalersi di incaricati esterni all'ente, per lo svolgimento di attività preparatorie di verifica o accertamento tecnico. Il Comune può conferire tale incarico a tecnici che non svolgono l'attività professionale nello stesso e nei comuni contermini, utilizzando le risorse di cui all'art. 29, comma 5.».

5. Alla lettera a) del comma 6 dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono soppresse le seguenti parole: «, a norma dell'art. 40-undecies, comma 2, della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio)».

6. Al comma 8 dell'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono soppresse le seguenti parole: «Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dalla presente legge.».

Art. 5.

Inserimento dell'art. 4-bis della legge regionale n. 15 del 2013

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Acquisizione preventiva degli atti di assenso di altre amministrazioni). — 1. Prima della presentazione della CILA, della SCIA o della domanda per il rilascio del permesso di costruire i privati interessati possono richiedere allo Sportello unico di acquisire, attraverso la convocazione di una conferenza di servizi, le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio.

2. L'istanza del privato interessato deve essere corredata della documentazione essenziale individuata dalla modulistica edilizia unificata, ed in particolare:

a) degli elaborati progettuali previsti per l'intervento che si intende realizzare;

b) della dichiarazione asseverata dal progettista nonché delle SCIA, comunicazioni, attestazioni e asseverazioni necessarie per l'inizio dei lavori;

c) della documentazione richiesta dalla disciplina di settore per il rilascio delle autorizzazioni e degli altri di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento.

3. L'incompletezza della documentazione essenziale, di cui al comma 2, determina l'improcedibilità della istanza che viene comunicata all'interessato entro dieci giorni lavorativi dalla presentazione della istanza stessa.

4. La conferenza di servizi si svolge secondo quanto previsto dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, di norma, in forma semplificata. Nell'ambito della conferenza di servizi, lo Sportello unico accerta altresì la conformità dell'intervento proposto alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, e, a tale scopo, invita a partecipare alla conferenza di servizi anche le amministrazioni competenti, secondo la normativa di settore, ad effettuare il controllo della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'intervento edilizio. Nel corso dello svolgimento della conferenza di servizi lo Sportello unico acquisisce altresì le delibere degli organi collegiali, nonché ogni altro atto di competenza dell'amministrazione comunale richiesti per la realizzazione dell'intervento.


5. Lo Sportello unico comunica ai privati interessati la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi, con l'invito a presentare, a pena di decadenza, entro un congruo termine comunque non superiore a sessanta giorni, la CILA, la SCIA o la domanda di rilascio del permesso di costruire, corredata unicamente:

a) dell'asseverazione del professionista abilitato circa la conformità dell'intervento alla determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

b) degli elaborati progettuali dell'intervento edilizio da realizzare, con le eventuali modifiche necessarie per conformare l'intervento alle condizioni e prescrizioni indicate nella determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

6. Lo sportello unico, nei venti giorni successivi alla presentazione della CILA, della SCIA o della domanda di rilascio del permesso di costruire, provvede al controllo unicamente della rispondenza del progetto presentato alla determinazione conclusiva positiva della conferenza di servizi e, nel caso di interventi soggetti a permesso di costruire, al conseguente rilascio del medesimo titolo abilitativo. Decorso inutilmente il termine per l'assunzione del provvedimento finale, la domanda di rilascio del permesso di costruire si intende accolta. Su istanza dell'interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta formazione del titolo abilitativo per decorrenza del termine.

7. Trascorso il termine perentorio di cui al comma 6, rimane salva la possibilità per il Comune di assumere, in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990:



a) nel caso di CILA o di SCIA, i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'intervento e di rimozione degli effetti dannosi;

b) nel caso di permesso di costruire, l'annullamento in autotutela dello stesso, anche formatosi in modo tacito.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Al secondo periodo del comma 5 dell'art. 5 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole «provvede altresì al rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità delle opere realizzate, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «riceve la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità e provvede».

Art. 7.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) dopo le parole «beni paesaggistici» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)».

b) alla lettera b) dopo le parole «sottoposti a» è inserita la seguente: «CILA.».

c) alla lettera c) le parole «Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE)» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento edilizio».

2. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 15 del 2013 la parola «RUE» è sostituita dalle seguenti: «regolamento edilizio».

Art. 8.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserita la seguente:

«a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;».

2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole «inizio dei» sono sostituite dalla seguente: «avvio».

3. Al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le opere di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e le opere interne alle costruzioni, qualora non modificano le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle sin-

gole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;»;

b) dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;

c-ter) le recinzioni e muri di cinta e le cancellate;

c-quater) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;

c-quinquies) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione;

c-sexies) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell'Allegato;

c-septies) le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;

c-octies) ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e agli articoli 10, 13 e 17.».

4. Al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: «e da una relazione tecnica»;


b) l'ultimo periodo è soppresso.

5. Dopo il comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Fuori dai casi di cui al comma 7, entro cinque giorni lavorativi successivi alla presentazione della CILA, lo Sportello unico controlla la completezza della documentazione. Nei trenta giorni successivi, lo Sportello unico verifica, per un campione non inferiore al 10 per cento delle pratiche presentate, la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici per l'esecuzione degli interventi.».

6. Il comma 6 dell'art. 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

«6. L'esecuzione delle opere di cui al comma 4 comporta l'obbligo della nomina del direttore dei lavori, della comunicazione della fine dei lavori e della trasmissione allo Sportello unico della copia degli atti di aggiornamento catastale, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, e delle certificazioni degli impianti tecnologici, qualora l'intervento abbia interessato gli stessi. Per i medesimi interventi non è richiesta la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità di cui all'art. 23. Nella comunicazione di fine dei lavori sono rappresentate, con le modalità di cui al comma 5, secondo periodo, le eventuali varianti al progetto originario apportate in corso d'opera, le quali sono ammissibili a condizione che rispettino i limiti e le condizioni indicate dai commi 4 e 7.».



7. Il comma 7 dell'art. 7 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

«7. Gli interessati, prima dell'inizio dell'attività edilizia, possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari secondo la normativa vigente per la realizzazione dell'intervento edilizio, secondo quanto previsto dall'art. 4-bis.».

Art. 9.

*Modifiche all'art. 9
della legge regionale n. 15 del 2013*

1. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 15 del 2013 è abrogato.

2. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

«6. L'efficacia dei titoli abilitativi è sospesa nei casi di cui all'art. 90, comma 10, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e nei casi di cui all'art. 32, comma 1, della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabile).».

Art. 10.

*Modifiche all'art. 10
della legge regionale n. 15 del 2013*

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 15 del 2013 sono soppresse le seguenti parole: «e dell'art. 40 della legge regionale n. 20 del 2000».

2. Il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

«2. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettere a), b) e c) non è richiesta la presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, di cui agli articoli 23, 25 e 26. La medesima segnalazione è presentata per le opere private approvate con l'accordo di programma di cui al comma 1, lettera a).».

Art. 11.

*Modifiche all'art. 11
della legge regionale n. 15 del 2013*

1. Il comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di favorire il miglioramento del rendimento energetico del patrimonio edilizio esistente trovano applicazione le misure di incentivazione contenute nei provvedimenti regionali e nazionali in attuazione delle direttive europee in materia di efficienza energetica.».

2. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale n. 15 del 2013 è abrogato.

Art. 12.

*Modifiche all'art. 12
della legge regionale n. 15 del 2013*

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente tale termine, salvo diversa previsione, gli atti di cui al presente articolo trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili, fatti salvi gli interventi edilizi per i quali, prima della scadenza del medesimo termine, sia stato presentato il relativo titolo abilitativo o la domanda per il suo rilascio.».

Art. 13.

*Modifiche all'art. 13
della legge regionale n. 15 del 2013*

1. All'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea sono soppresse le seguenti parole: «gli interventi non riconducibili alla attività edilizia libera e non soggetti a permesso di costruire, tra cui»;

b) alla lettera a) dopo le parole «art. 7, comma 4» sono aggiunte le seguenti: «, lettera a)»;

c) alla fine della lettera c) sono aggiunte le seguenti parole: «che non presentano i requisiti di cui all'art. 7, comma 4, lettera a)»;

d) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell'allegato, che non presentano i requisiti di cui all'art. 7, comma 4, lettera c-bis)»;

e) le lettere i), l), n), o) e p) sono abrogate.

Art. 14.


*Modifiche all'art. 14
della legge regionale n. 15 del 2013*

1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

«2. La SCIA è corredata dagli elaborati tecnici e dai documenti richiesti per iniziare i lavori, nonché dall'attestazione del versamento del contributo di costruzione, se dovuto.».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:

«2-bis. Se la SCIA comprende altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche necessarie per l'inizio dei lavori, l'interessato presenta un'unica SCIA che, a seguito della verifica di completezza di cui al comma 4, viene trasmessa dallo Sportello unico alle altre amministrazioni interessate al fine del controllo, per quanto di competenza, della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per eseguire l'intervento edilizio, ai sensi dell'art. 9, comma 5, primo periodo. Almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 5 del



presente articolo, le amministrazioni interessate possono presentare allo Sportello unico proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.»

3. Dopo il comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 15 del 2013 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Se la SCIA è subordinata all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato, unitamente alla SCIA, presenta la relativa istanza allo Sportello unico, corredata dalla necessaria documentazione. Lo Sportello unico, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento, convoca la conferenza di servizi, di cui all'art. 14 della legge n. 241 del 1990, e l'inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva della stessa conferenza di servizi.

6-ter. Gli interessati possono richiedere allo Sportello unico di provvedere all'acquisizione degli atti di assenso comunque denominati prima della presentazione della SCIA, ai sensi dell'art. 4-bis.»

4. Alla fine del primo periodo del comma 8 dell'art. 14 della legge regionale n. 15 del 2013, dopo le parole «sessanta giorni» sono inserite le seguenti: «, disponendo la sospensione dei lavori per le parti interessate dalla conformazione del progetto.»

5. I commi 9, 10 e 11 dell'art. 14 della legge regionale n. 15 del 2013 sono abrogati.

6. Il comma 12 dell'art. 14 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

«12. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 5, i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'intervento e di rimozione degli effetti dannosi, nonché quello di conformazione del progetto, di cui ai commi 7 e 8, sono assunti in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990.»

Art. 15.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

«1. Nella SCIA l'interessato può dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo, di cui all'art. 14, commi 4, 5, 6, 6-bis, 6-ter, 7 e 8 ovvero può indicare una data successiva di inizio lavori, comunque non posteriore ad un anno dalla presentazione della SCIA. In tale caso la SCIA è efficace dalla data ivi indicata.»

2. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 15 del 2013 è abrogato.

3. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

«3. La SCIA subordinata all'acquisizione di atti di assenso, comunque denominati, o all'esecuzione di verifiche preventive è efficace dalla data di positiva conclusione della conferenza di servizi, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 14.»

Art. 16.

Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Il comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione del progettista abilitato con cui assevera che a decorrere dalla data di inizio lavori non sono entrate in vigore contrastanti previsioni urbanistiche.»

2. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

«3. La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della SCIA, corredata dai documenti di cui all'art. 14, commi 1, 2, 2-bis e 6-bis e dalla comunicazione di regolare deposito della documentazione di cui al comma 4, lettera b), del medesimo articolo, ove rilasciata. L'interessato può richiedere allo Sportello unico la certificazione della mancata assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 14, commi 7 e 8, entro il termine di trenta giorni per lo svolgimento del controllo sulla SCIA presentata.»

Art. 17.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 15 del 2013

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 15 del 2013 è abrogata.

Art. 18.

Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Al comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 15 del 2013 sono soppresse le seguenti parole: «e richiedendo alle amministrazioni interessate il rilascio delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso, comunque denominati, necessari al rilascio del provvedimento di cui all'art. 9, comma 5.»

2. Il comma 7 dell'art. 18 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dai seguenti:

«7. Se per il rilascio del permesso è necessaria l'acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, il responsabile del procedimento convoca la conferenza di servizi, di cui all'art. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. La determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi è, ad ogni effetto, titolo per la realizzazione dell'intervento.

7-bis. Su istanza dell'interessato, la conferenza di servizi può essere convocata prima della domanda di rilascio del permesso. In tal caso trova applicazione quanto previsto dall'art. 4-bis.

7-ter. Se per il rilascio del permesso sono necessarie SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, il responsabile del procedimento provvede alla



trasmissione della relativa documentazione alle amministrazioni interessate al fine di consentire il controllo della sussistenza dei requisiti e dei presupposti per il rilascio del titolo.».

3. Il secondo periodo del comma 9 dell'art. 18 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente: «Fino all'approvazione dell'atto di coordinamento tecnico il medesimo termine è raddoppiato per i progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.».

4. Il comma 12 dell'art. 18 della legge regionale n. 15 del 2013 è abrogato.

Art. 19.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente: «Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, anteriormente alla scadenza, con comunicazione da parte dell'interessato, per un massimo rispettivamente di un anno e di tre anni per ciascuna proroga.».

Art. 20.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Dopo il comma 2 dell'art. 20 della legge regionale n. 15 del 2013 è inserito il seguente:

«2-bis. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree produttive dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione.».

2. Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

«3. Si considerano di interesse pubblico gli interventi di riuso e di rigenerazione urbana nonché, in via transitoria, gli interventi di riqualificazione urbana e di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, per i quali è consentito richiedere il permesso in deroga qualora la pianificazione urbanistica non abbia dato attuazione all'art. 7-ter della legge regionale n. 20 del 2000 e all'art. 39 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015).».

Art. 21.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale n. 15 del 2013 la parola «RUE» è sostituita dalle seguenti: «regolamento edilizio».

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 15 del 2013 è aggiunto il seguente periodo: «Su istanza dell'interessato, lo Sportello unico rilascia una attestazione circa l'avvenuta formulazione della valutazione preventiva per decorrenza del termine.».

3. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente: «Le stesse conservano la propria validità per cinque anni, a meno che non intervengano modifiche alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3.».

Art. 22.

Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

«1. Sono realizzate con SCIA le varianti al titolo abilitativo che non costituiscono variazione essenziale ai sensi dell'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004.».

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale n. 15 del 2013


1. L'art. 23 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità*). — 1. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità è presentata per gli interventi edilizi abilitati con SCIA e con permesso di costruire, ad esclusione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune, e per gli interventi privati la cui realizzazione sia prevista da accordi di programma, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a). La stessa segnalazione è facoltativamente presentata dagli interessati nei casi di opere eseguite con CILA e nei casi di titolo in sanatoria.

2. La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità può altresì essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili privi di agibilità che presentano i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, l'attestazione di prestazione energetica, il superamento e non creazione delle barriere architettoniche, secondo quanto specificato dalla modulistica edilizia unificata.

3. L'interessato presenta allo Sportello unico, entro quindici giorni dall'effettiva conclusione delle opere e comunque entro il termine di validità del titolo originario, la segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità corredata:

a) dalla comunicazione di fine dei lavori;



b) dalla dichiarazione asseverata, predisposta da professionista abilitato, che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle varianti, dal punto di vista dimensionale, delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, ad esclusione dei requisiti e condizioni il cui rispetto è attestato dalle certificazioni di cui alla lettera c);

c) dal certificato di collaudo statico o dal certificato di rispondenza di cui all'art. 19 della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), dalla dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità e risparmio energetico e da ogni altra dichiarazione di conformità comunque denominata, richiesti dalla legge per l'intervento edilizio realizzato;

d) dall'indicazione del protocollo di ricevimento della richiesta di accatastamento dell'immobile presentata dal richiedente, quando prevista;

e) dalla SCIA per le eventuali varianti in corso d'opera realizzate ai sensi dell'art. 22;

f) dalla documentazione progettuale che si è riservato di presentare all'atto della fine dei lavori, ai sensi dell'art. 12, comma 5, lettera c).

4. La Giunta regionale, con la modulistica edilizia unificata, individua i contenuti dell'asseverazione di cui al comma 3, lettera b), e la documentazione da allegare alla segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità, allo scopo di semplificare e uniformare l'attività di verifica della completezza documentale.

5. Lo Sportello unico, rilevata l'incompletezza formale della documentazione presentata, richiede agli interessati, per una sola volta, la documentazione integrativa non a disposizione dell'amministrazione comunale. La richiesta sospende il termine per il controllo della segnalazione, il quale riprende a decorrere per il periodo residuo dal ricevimento degli atti.

6. L'utilizzo dell'immobile è consentito dalla data di presentazione della segnalazione, fatto salvo l'obbligo di conformare l'opera realizzata alle eventuali prescrizioni stabilite dallo Sportello unico in sede di controllo della segnalazione di conformità edilizia e di agibilità, ai sensi del comma 11, secondo periodo.

7. Sono sottoposti a controllo sistematico:

- a) gli interventi di nuova costruzione;
- b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia.

8. L'amministrazione comunale può definire modalità di svolgimento a campione dei controlli di cui al comma 7, comunque in una quota non inferiore al 20 per cento degli stessi, qualora le risorse organizzative disponibili non consentano di eseguire il controllo di tutte le opere realizzate.

9. Fuori dai casi di cui al comma 7, almeno il 20 per cento dei restanti interventi edilizi, indicati ai commi 1 e 2, è soggetto a controllo a campione.

10. I controlli sistematici e a campione sono effettuati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della segnalazione ovvero entro il termine perentorio di novanta giorni per gli interventi particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. Entro tali termini il responsabile del procedimento, previa ispezione dell'edificio, controlla:

a) che le varianti in corso d'opera eventualmente realizzate siano conformi alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3;

b) che l'opera realizzata corrisponda al titolo abilitativo originario, come integrato dall'eventuale SCIA di fine lavori presentata ai sensi dell'art. 22, o alla CILA, come integrata dalla comunicazione di fine lavori;

c) la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, efficienza energetica degli edifici e degli impianti negli stessi installati, superamento e non creazione delle barriere architettoniche, in conformità al titolo abilitativo originario;

d) la correttezza della classificazione catastale richiesta, verificando la coerenza delle caratteristiche dichiarate dell'unità immobiliare rispetto alle opere realizzate e segnalando all'Agenzia delle entrate eventuali incoerenze riscontrate.

11. In caso di esito negativo dei controlli di cui al comma 10, lettere a) e b), trovano applicazione le sanzioni di cui alla legge regionale n. 23 del 2004, per le opere realizzate in totale o parziale difformità dal titolo abilitativo o in variazione essenziale allo stesso. Ove lo Sportello unico rilevi la carenza delle condizioni di cui al comma 10, lettera c), ordina motivatamente all'interessato di conformare l'opera realizzata, entro il termine di sessanta giorni. Trascorso tale termine trova applicazione la sanzione di cui all'art. 26, comma 2, della presente legge.

12. La presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso, ai sensi dell'art. 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), ovvero per motivi strutturali.».

Art. 24.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 15 del 2013

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole «Il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità parziale può essere richiesto:» sono sostituite dalle seguenti: «La segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità parziale può essere presentata:».

2. Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 15 del 2013 la parola «richiesta» è sostituita dalle seguenti: «segnalazione di conformità edilizia» e le parole «il procedimento di cui all'art. 23.» sono sostituite dalle seguenti: «l'art. 23.».



Art. 25.

*Modifiche all'art. 26
della legge regionale n. 15 del 2013*

1. La rubrica dell'art. 26 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituita dalla seguente: «Sanzioni per il ritardo e per la mancata presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e di agibilità».

2. Al comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole «richiesta del certificato di conformità edilizia e» sono sostituite dalle seguenti: «presentazione della segnalazione certificata di conformità edilizia e».

3. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 15 del 2013 le parole «domanda di conformità edilizia e» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di conformità edilizia e di».

Art. 26.

*Modifiche all'art. 27
della legge regionale n. 15 del 2013*

1. Al comma 3 dell'art. 27 della legge regionale n. 15 del 2013 la parola «RUE» è sostituita dalle seguenti: «regolamento edilizio».

Art. 27.

*Modifiche all'art. 28
della legge regionale n. 15 del 2013*

1. Al comma 5 dell'art. 28 della legge regionale n. 15 del 2013 dopo le parole «pertinenziali richieste» sono aggiunte le seguenti: «, tenendo conto di quelle reperite o monetizzate precedentemente».

2. Al comma 7 dell'art. 28 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;

b) le parole «250 metri quadrati» sono sostituite dalle seguenti: «500 metri quadrati»;

c) le parole «500 metri quadrati» sono sostituite dalle seguenti: «750 metri quadrati».

Art. 28.

*Modifiche all'art. 30
della legge regionale n. 15 del 2013*

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituita dalla seguente:

«c) un aumento delle unità immobiliari non rientrante nella definizione di manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b), secondo periodo, dell'Allegato alla presente legge.».

2. Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 15 del 2013 è abrogato.

3. Il comma 3 dell'art. 30 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione, l'assemblea legislativa provvede a definire ed aggiornare almeno ogni cinque anni le tabelle parametriche. Le tabelle sono articolate in relazione:

a) all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;

b) alle caratteristiche geografiche e socio-economiche dei comuni;

c) ai diversi ambiti e zone previsti negli strumenti urbanistici;

d) alle quote di dotazioni per attrezzature e spazi collettivi fissate dalla legge regionale ovvero stabilite dai piani urbanistici generali;

e) alla differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'allegato, lettera f), primo, secondo e terzo periodo, anziché quelli di nuova costruzione;

f) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, denominato contributo straordinario, è regolato dalla disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio.».

4. Il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:


«4. Fino alla ridefinizione delle tabelle parametriche, nei termini previsti dall'art. 10 della legge regionale 9 maggio 2016, n. 7 (Disposizioni collegate alla prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), continuano a trovare applicazione le deliberazioni del Consiglio regionale 4 marzo 1998, n. 849 (Aggiornamento delle indicazioni procedurali per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) e n. 850 (Aggiornamento delle tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10).».

Art. 29.

*Modifiche all'art. 31
della legge regionale n. 15 del 2013*

1. Il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale n. 15 del 2013 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, i comuni deliberano in merito alla determinazione di costi di costruzione ad essi relativi inferiori ai valori per le nuove costruzioni.».



Art. 30.

*Modifiche all'art. 32
della legge regionale n. 15 del 2013*

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) per gli interventi di manutenzione straordinaria, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), senza aumento della superficie calpestabile;

c-bis) per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), senza aumento della superficie calpestabile e senza mutamento della destinazione d'uso che comporti un aumento di carico urbanistico, ai sensi dell'art. 28, comma 3;» ;

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) il frazionamento di unità immobiliari eseguito con opere di manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo senza aumento della superficie calpestabile e senza mutamento di destinazione d'uso che comporti un aumento di carico urbanistico, ai sensi dell'art. 28, comma 3;» ;

c) alla lettera l) dopo le parole «di tutela» sono inserite le seguenti: «dell'assetto idrogeologico e».

Art. 31.

*Modifiche all'Allegato
della legge regionale n. 15 del 2013*

1. All'Allegato della legge regionale n. 15 del 2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) «Interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;»;

b) la lettera e) è soppressa;

c) alla lettera f) sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), gli interventi di demolizione

e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente.»;

2) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici o negli insediamenti e infrastrutture storiche del territorio rurale, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004;» ;

d) alla lettera g.5) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale, per la sosta ed il soggiorno di turisti;».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 2004

Art. 32.

*Modifiche all'art. 12
della legge regionale n. 23 del 2004*

1. Il comma 4 dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) è sostituito dal seguente:

«4. In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.».

Art. 33.

*Modifiche all'art. 13
della legge regionale n. 23 del 2004*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 13 della legge regionale n. 23 del 2004 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui agli articoli 9 e 10, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima;



4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.».

Art. 34.

Modifiche all'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004

1. Al comma 1 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono soppresse le seguenti parole: «come integrato dalla SCIA di fine lavori».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituita dalla seguente:

«b) gli aumenti di entità superiore al 30 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, gli scostamenti superiori al 30 per cento della sagoma o dell'area di sedime, la riduzione superiore al 30 per cento delle distanze minime tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza;».

3. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004 le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento» e le parole «e comunque superiori a 300 metri cubi» sono soppresse.

4. La lettera d) del comma 1 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004 è abrogata.

5. Alla lettera f) del comma 1 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004, dopo le parole «decreto legislativo n. 42 del 2004» sono inserite le seguenti: «o all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata)».

6. Il comma 2 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi di cui alle lettere e) e f) non costituiscono variazione essenziale qualora sull'intervento difforme sia acquisita preventivamente l'autorizzazione o l'atto di assenso, comunque denominato, dell'amministrazione competente ovvero sia segnalato alla stessa l'inizio dei lavori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.».

7. Al comma 3 dell'art. 14-bis della legge regionale n. 23 del 2004 le parole «ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 20 del 2000.» sono sostituite dalle seguenti: «con atto di coordinamento tecnico.».

Art. 35.

Modifiche all'art. 16-bis della legge regionale n. 23 del 2004

1. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 16-bis della legge regionale n. 23 del 2004 è sostituito dal seguente: «Nei casi di attività edilizia libera di cui all'art. 7,

comma 4, della legge regionale n. 15 del 2013 la mancata comunicazione di inizio lavori asseverata comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a 1000 euro, fatte salve le ipotesi di tolleranza costruttiva di cui all'art. 19-bis.».

2. Alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 16-bis della legge regionale n. 23 del 2004 le parole «in materia edilizia» sono sostituite dalle seguenti: «n. 15 del 2013».

Art. 36.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004 le parole «500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1000 euro».

2. Al comma 4-bis dell'art. 17 della legge regionale n. 23 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «3 della legge regionale n. 31 del 2002» sono sostituite dalle seguenti: «6, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013»;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nei casi in cui il vincolo paesaggistico sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere oggetto della sanatoria, l'accertamento di conformità è subordinato all'acquisizione dell'assenso delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo. L'assenso è espresso con le modalità previste per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004.».

Art. 37.

Modifiche all'art. 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004

1. Al comma 1 dell'art. 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono soppresse le seguenti parole «o dimensione».


2. Dopo il comma 1 dell'art. 19-bis della legge regionale n. 23 del 2004 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 15 del 2013, non comportino il superamento del limite di cui al comma 1 e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:

a) il minore dimensionamento dell'edificio;

b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;

c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne;



d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;

e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

1-ter. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, nei limiti e condizioni ivi previste.

1-quater. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie e rappresentate nei relativi elaborati progettuali, secondo le modalità definite dall'atto di coordinamento tecnico assunto ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera a), della legge regionale n. 15 del 2013.»

Art. 38.

*Modifiche all'art. 21
della legge regionale n. 23 del 2004*

1. Al comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 23 del 2004 le parole «Agenzia del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il primo luglio 2017.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 giugno 2017

BONACCINI

(*Omissis*).

17R00300

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2017, n. 31.

Disposizioni finanziarie in materia di tartufi. Modifiche alla l.r. 50/1995.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 27 del 12 luglio 2017)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello statuto;

Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni);


CONSIDERATO

quanto segue:

1. Con legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della legge regionale n. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali n. 31/1990, n. 50/1995, n. 15/1997, n. 1/1998, n. 11/1998, n. 16/1999, n. 60/1999, n. 30/2003, n. 45/2003, n. 21/2004, n. 1/2006, n. 45/2007, n. 21/2009, n. 68/2012), sono state apportate una serie di modifiche alla legge regionale n. 50/1995.

2. L'art. 25 (Disposizioni finanziarie) della legge regionale n. 50/1995 è stato oggetto di modifica, con la sostituzione dei commi 2, 3 e 4, che hanno limitato la ripartizione dei proventi del pagamento degli importi relativi all'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi ai soli comuni, limitatamente a quelli ricompresi nelle cinque zone geografiche di provenienza indicate dall'art. 15 della stessa legge regionale n. 50/1995, per la realizzazione di interventi volti alla tutela e al ripristino ambientale.

3. Alla luce delle prime valutazioni sull'impatto della norma così come modificata, si ritiene necessario rivederne la formulazione al fine di: inserire anche la valorizzazione tra gli interventi finanziabili; recuperare la possibilità dell'erogazione dei contributi direttamente anche alle associazioni dei raccoglitori di cui all'art. 8 della legge regionale n. 50/1995; estendere a tutto il territorio regionale, anziché ai soli territori inseriti nelle aree geografiche di cui all'art. 15 della stessa legge regionale n. 50/1995, l'ambito di realizzazione dei progetti sosten-



nuti dai proventi del tesserino di abilitazione; prevedere l'accesso alle risorse medesime attraverso un avviso pubblico; perfezionare le modalità di ripartizione delle risorse sui territori e fra i progetti presentati.

4. Si prevede infine che, almeno il 90 per cento delle risorse introitate dal pagamento del tesserino di abilitazione alla ricerca e alla raccolta, debba essere destinato al sostegno dei predetti interventi;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

*Disposizioni finanziarie. Modifiche all'art. 25
della legge regionale n. 50/1995*

1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), le parole: «per il raggiungimento delle finalità della presente legge ed in particolare per incentivare interventi di tutela e di ripristino ambientale.», sono sostituite dalle seguenti: «per incentivare interventi di tutela, valorizzazione e ripristino ambientale.».

2. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 50/1995 è sostituito dal seguente:

«2. La giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse ai sensi dell'art. 23, in misura non inferiore al 90 per cento, a favore dei comuni e dei soggetti associativi di cui all'art. 8, anche in collaborazione tra loro.».

3. Il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 50/1995 è sostituito dal seguente:

«3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata in modo che le risorse assegnate per ambito provinciale siano proporzionali al numero dei titolari di tesserini di idoneità inseriti, al 31 dicembre dell'anno precedente all'emanazione dell'avviso pubblico, nell'elenco di cui all'art. 11, comma 5, presenti per ambito provinciale.».

4. Il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 50/1995 è sostituito dal seguente:

«4. L'individuazione dei soggetti destinatari dei fondi e la ripartizione delle somme tra gli stessi sono effettuate dalla giunta regionale sulla base di progetti presentati a seguito di apposito avviso pubblico.».

5. Dopo il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 50/1995 è inserito il seguente:

«4-bis. Nell'assegnazione delle risorse ai progetti la giunta regionale opera tenendo conto dell'entità, della rilevanza e della storicità delle iniziative per la tutela, la promozione, la valorizzazione economica del tartufo, la valorizzazione economica dei territori tartufigeni ed il ripristino ambientale delle aree tartufigene.».

6. Dopo il comma 4-bis dell'art. 25 della legge regionale n. 50/1995 è inserito il seguente:

«4-ter. Nei casi in cui non siano presentati progetti per uno o più ambiti provinciali interessati alla ripartizione delle risorse, le stesse sono riassegnate ai progetti relativi agli altri ambiti provinciali con le modalità di cui al comma 3.».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 4 luglio 2017

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2017.

(*Omissis*).

17R00394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 luglio 2017, n. 32/R.

Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'articolo 62 e del Titolo V della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n. 27 del 12 luglio 2017)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:


(*Omissis*);

Visto l'art. 117, comma 6, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e in particolare l'art. 62 e l'art. 130;

Visto il regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della giunta regionale del 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'art. 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti);



Visto il parere del comitato di direzione espresso nella seduta del 7 dicembre 2016;

Visto il parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento della giunta regionale del 7 marzo 2017, n. 197;

Visto il parere favorevole con osservazioni espresso dalla IV commissione consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2 dello statuto, nella seduta del 5 aprile 2017;

Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali, espresso ai sensi dell'art. 66, comma 3 dello statuto, nella seduta del 7 aprile 2017;

Visto l'ulteriore parere della struttura competente di cui all'art. 17, comma 4, del regolamento interno della giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della giunta regionale del 26 giugno 2017, n. 681;

CONSIDERATO
quanto segue:

1. Per assicurare l'omogeneità di applicazione sul territorio regionale delle disposizioni della legge regionale n. 65/2014, è necessario, in particolare, fornire specifiche indicazioni in riferimento all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato e delle Unità territoriali organiche elementari (UTOE), al dimensionamento dei piani, alla disciplina del territorio rurale, nonché per la gestione ed il recupero del patrimonio edilizio esistente.

2. È necessario chiarire, con riferimento all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato nell'atto di avvio del procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione, che tale individuazione è effettuata come ipotesi ai fini della convocazione della conferenza di copianificazione, per la valutazione di eventuali trasformazioni esterne al perimetro medesimo, fermo restando che il perimetro in oggetto viene definito negli atti di adozione e successiva approvazione del piano strutturale e del piano strutturale intercomunale.

3. È necessario specificare che, al fine di conferire maggiore efficacia alle scelte di pianificazione contenute nel piano operativo, il piano strutturale può definire obiettivi specificatamente riferiti alle singole Unità territoriali organiche elementari (UTOE) individuate dal piano medesimo, fermo restando che, ai sensi dell'art. 92, comma 7 della legge regionale n. 65/2014, il piano strutturale non ha valenza conformativa della disciplina dell'uso del suolo.

4. È altresì necessario specificare che la localizzazione e il dimensionamento delle singole previsioni edificatorie sono affidati in via esclusiva al piano operativo, al quale il piano strutturale riserva una pluralità di opzioni pianificatorie, coerenti e compatibili con i contenuti statutarî e strategici del piano medesimo.

5. È opportuno, in riferimento ai contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fornire indicazioni in merito ai nuclei rurali, agli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici e agli ambiti periurbani.

6. È necessario prevedere disposizioni in merito alla valutazione e al monitoraggio dei piani volte alla verifica del contenimento del consumo di suolo, della salvaguardia e valorizzazione del patrimonio territoriale, nonché dell'efficienza dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione.

7. L'art. 62, comma 2 della legge regionale n. 65/2014 stabilisce che la regione emani un regolamento per l'attuazione delle disposizioni relative alla qualità degli insediamenti.

8. La disciplina che l'art. 62 della legge regionale n. 65/2014 rinvia ad un regolamento di attuazione risulta, per alcuni aspetti, strettamente connessa con i contenuti dei piani territoriali ed urbanistici, in quanto relativa alla riqualificazione del margine urbano e alla dotazione di spazi pubblici, di verde urbano e di connessione ecologica.

9. Risulta, pertanto, necessario, collocare nel presente regolamento la disciplina di attuazione prevista dall'art. 62, comma 1, lettera a) e lettera b), nella parte relativa alla dotazione e continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica, della medesima legge regionale.


10. In conseguenza dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 62, come sopra citato, nel senso indicato nel punto 9 del presente preambolo, si rende necessario adeguare alcune definizioni e disposizioni del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale n. 2/R/2007.

11. È opportuno fornire indirizzi per il raccordo tra le disposizioni della legge regionale sopra citata e le discipline paesaggistica del piano di indirizzo territoriale approvato con deliberazione del consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio»), prevedendo a tal fine apposite linee guida approvate dalla giunta regionale per definire le modalità applicative.

12. Al fine del monitoraggio della pianificazione sopra richiamato è opportuno assicurare l'omogeneità nella definizione dei dati relativi al dimensionamento dei piani, prevedendo un modello comune per la raccolta e il conferimento dei dati, secondo le indicazioni contenute nella medesima deliberazione della giunta regionale di cui al punto precedente.

13. Fermo restando che il regolamento si applica agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica adottati dopo la sua entrata in vigore, è necessario stabilire che i comuni i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento, abbiano già avviato il procedimento di formazione di strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica provvedano ad integrare, qualora necessario, gli atti relativi a tali strumenti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

14. Ritenuto di recepire le osservazioni contenute nel sopra citato parere della commissione consiliare e di apportare al testo del regolamento le modifiche conseguenti all'accoglimento delle medesime;



SI APPROVA
il presente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 130 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), il presente regolamento disciplina:

a) i criteri per l'elaborazione degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui agli articoli 92, 94 e 95 della medesima legge regionale;

b) le analisi che evidenziano la coerenza esterna ed interna delle previsioni dei piani;

c) la valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale;

d) il monitoraggio di cui all'art. 15 della legge regionale n. 65/2014.

2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 62, comma 1, lettera *a)* e lettera *b)* e comma 2 della legge regionale n. 65/2014, il presente regolamento stabilisce, altresì, disposizioni per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica dirette a perseguire la qualità degli insediamenti con riferimento:

a) alla riqualificazione del margine urbano con riferimento alla qualità dei fronti costruiti e delle aree agricole periurbane;

b) alla dotazione e continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica.

3. Entro la data di entrata in vigore del presente regolamento, in attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, con apposita deliberazione della giunta regionale sono approvati:

a) le linee guida di raccordo tra le disposizioni contenute nella legge regionale n. 65/2014 e la disciplina paesaggistica del Piano di indirizzo territoriale (PIT) approvato con deliberazione del consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio));

b) le tabelle relative al dimensionamento dei piani strutturali e dei piani operativi, anche in riferimento alle previsioni attuate dai precedenti regolamenti urbanistici;

c) l'elenco dei dati per il monitoraggio della pianificazione, di cui all'art. 15 della legge regionale n. 65/2014.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica adottati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Capo II

CONTENUTI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE

Art. 3.

Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato

1. Nell'ambito degli atti di avvio del procedimento di cui all'art. 17 della legge regionale n. 65/2014 per la formazione del piano strutturale e del piano strutturale intercomunale le amministrazioni comunali definiscono il perimetro del territorio urbanizzato, allo scopo di individuare eventuali ipotesi di trasformazione subordinate al parere della conferenza di copianificazione, di cui all'art. 25 della legge regionale n. 65/2014.

2. L'individuazione del perimetro di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto dell'art. 4, commi 3, 4 e 5, della legge regionale n. 65/2014, tenendo conto delle perimetrazioni contenute nella carta del territorio urbanizzato, del PIT, alla luce delle caratteristiche fisiche effettive del territorio e utilizzando riferimenti cartografici e topografici a scala adeguata, secondo le modalità previste dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a)*.

3. L'individuazione del perimetro di cui al comma 1 è definita nella relazione tecnica di cui all'art. 18, comma 2 della legge regionale n. 65/2014, con la descrizione delle operazioni compiute, adeguatamente motivate, e con riferimento all'eventuale inserimento di aree funzionali alle strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana, di cui all'art. 4, comma 4 della legge regionale n. 65/2014.

Art. 4.

Disposizioni per l'individuazione delle UTOE

1. L'individuazione delle Unità territoriali organiche elementari (UTOE), contenuta nelle strategie dello sviluppo sostenibile del piano strutturale, è estesa all'intero territorio comunale, sulla base dei riferimenti contenuti nello statuto del territorio.

2. Al fine di consentire la definizione di specifiche strategie, l'individuazione delle UTOE di cui al comma 1 può essere effettuata comprendendo all'interno delle stesse, aree interne ed aree esterne al perimetro del territorio urbanizzato.

Art. 5.

Disposizioni generali sulla definizione delle dimensioni massime sostenibili del piano strutturale e sul dimensionamento quinquennale del piano operativo

1. La definizione delle dimensioni massime sostenibili del piano strutturale è riferita alle UTOE esclusivamente per le parti ricadenti all'interno del perimetro del territorio urbanizzato.

2. Le dimensioni massime sostenibili del piano strutturale sono costituite dai nuovi insediamenti e dalle nuove funzioni, intesi come nuova edificazione e come inter-



venti di trasformazione urbana sul patrimonio edilizio esistente da realizzarsi attraverso piani attuativi e interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell'art. 125 della legge regionale n. 65/2014.

3. Il piano strutturale riporta le quantità corrispondenti ai nuovi insediamenti e alle nuove funzioni di cui al comma 2, introdotte all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, attraverso la conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della legge regionale n. 65/2014. Tali quantità sono da computare separatamente rispetto alle dimensioni massime sostenibili del piano strutturale.

4. La relazione sull'effettiva attuazione delle previsioni del piano operativo di cui all'art. 95, comma 14 della legge regionale n. 65/2014 contiene, con riferimento alle UTOE, le quantità prelevate dalle dimensioni massime sostenibili del piano strutturale, nonché le ulteriori quantità attuate all'esterno del territorio urbanizzato, evidenziando il saldo residuo, con riferimento alle categorie funzionali di cui all'art. 99, comma 1 della legge regionale n. 65/2014, come specificate all'art. 6, comma 1.

5. Per il dimensionamento dei piani strutturali e dei piani operativi sono elaborate delle specifiche tabelle sulla base delle indicazioni stabilite con la deliberazione di giunta regionale di cui all'art. 1, comma 3, lettera b). Tali tabelle formano contenuto dei piani e descrivono i dati di dimensionamento delle singole UTOE, dell'intero territorio comunale e delle previsioni attuate dai previgenti regolamenti urbanistici.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 63, comma 3 e dall'art. 140 della legge regionale n. 65/2014, gli standard di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), sono da considerarsi comunque quantità minime inderogabili.

7. Il piano operativo può prevedere dotazioni di standard sia qualitativamente che quantitativamente superiori.

Art. 6.

Parametri per il dimensionamento

1. Ai fini di una omogenea elaborazione dei piani strutturali, la definizione delle dimensioni massime sostenibili è compiuta, con riferimento all'art. 99, comma 1 della legge regionale n. 65/2014, per le seguenti categorie funzionali:

- a) residenziale;
- b) industriale e artigianale;
- c) commerciale al dettaglio;
- d) turistico-ricettiva;
- e) direzionale e di servizio;
- f) commerciale all'ingrosso e depositi.

2. La definizione delle dimensioni massime di cui al comma 1 è espressa in metri quadrati di Superficie utile lorda (SUL). Ai fini delle valutazioni di sostenibilità, la funzione turistico-ricettiva, che deve essere sempre espressa in SUL, può, in aggiunta, essere espressa anche in numero di posti letto.

3. In relazione alle funzioni di carattere commerciale al dettaglio, con riferimento di cui all'art. 99, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 65/2014, il dimensionamento, espresso in SUL, deve essere distinto in:

- a) metri quadrati destinati a media struttura di vendita;
- b) metri quadrati destinati a grande struttura di vendita.

4. Nel rispetto dello statuto del territorio, contenuto nel piano strutturale, gli indirizzi e le prescrizioni dettate dal piano medesimo per la redazione del piano operativo sono finalizzati alla attuazione progressiva delle quantità di cui all'art. 92, comma 4, lettera c) della legge regionale n. 65/2014.

5. Nel quadro previsionale strategico quinquennale del piano operativo sono esplicitati, per ogni singola UTOE, i dimensionamenti prelevati dal piano strutturale, evidenziando altresì il saldo residuo, secondo quanto previsto al comma 1.

6. Alla scadenza del quinquennio dall'approvazione del piano operativo, nel caso in cui il comune non abbia prorogato i termini di efficacia delle previsioni di cui all'art. 95, commi 9 e 11 della legge regionale n. 65/2014, i dimensionamenti relativi alle previsioni che hanno perduto efficacia ai sensi di tali disposizioni, rientrano nei quantitativi residui del piano strutturale, disponibili per la definizione del successivo quadro previsionale strategico quinquennale.

Art. 7.

Disciplina delle trasformazioni dei nuclei rurali

1. L'individuazione dei nuclei rurali di cui all'art. 65 della legge regionale n. 65/2014 è effettuata dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali sulla base del riconoscimento nel territorio rurale della presenza di nuclei o insediamenti, costituiti da un gruppo di edifici contigui o vicini e caratterizzati da un impianto urbanistico costituitosi in stretta relazione morfologica, insediativa e funzionale con il contesto rurale, in cui la popolazione non mantiene necessariamente rapporti diretti con l'attività agricola produttiva.

2. Al fine di garantire quanto previsto dall'art. 65, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 65/2014 ed in coerenza con la disciplina paesaggistica del PIT, gli strumenti di pianificazione urbanistica stabiliscono:

- a) le regole insediative da rispettare negli interventi sul patrimonio edilizio esistente e in quelli di trasformazione e ampliamento dei nuclei rurali;
- b) le destinazioni d'uso ritenute incompatibili con i caratteri di ruralità dei nuclei.



3. Gli ampliamenti di cui al comma 2, lettera a), riferiti ai nuclei rurali, assicurano equilibrate relazioni dimensionali con l'insediamento esistente e sono finalizzati a:

a) fornire alla popolazione residente un'adeguata dotazione di servizi ed infrastrutture;

b) favorire l'attuazione di progetti di riqualificazione del territorio rurale di rilevanza comunale.

Art. 8.

Disposizioni per l'individuazione e la disciplina degli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici

1. Gli ambiti di pertinenza dei centri e nuclei storici, di cui all'art. 66 della legge regionale n. 65/2014, sono definiti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali attraverso l'individuazione cartografica delle aree in stretta relazione morfologica, percettiva e storicamente funzionale con il patrimonio insediativo di valore storico-culturale, identitario e testimoniale dei centri e dei nuclei storici.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle linee guida approvate con la deliberazione di giunta regionale di cui all'art. 1, comma 3, lettera a).

Art. 9.

Disposizioni per l'individuazione e la disciplina degli ambiti periurbani

1. Gli ambiti periurbani di cui all'art. 67 della legge regionale n. 65/2014 sono definiti dagli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'individuazione cartografica delle aree caratterizzate dalla prossimità con il territorio urbanizzato in cui sono presenti elementi del paesaggio rurale da valorizzare e salvaguardare o che hanno funzione di connessione ecologica o fruitiva tra il territorio urbanizzato e quello rurale oppure che hanno funzione di riqualificazione e valorizzazione paesaggistico-ambientale.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle linee guida approvate con la deliberazione di giunta regionale di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), nonché in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 17.

Art. 10.

Disposizioni per il patrimonio edilizio esistente

1. La disciplina degli insediamenti esistenti contenuta nel piano operativo è riferita, ai sensi dell'art. 95, comma 2, lettere a) e c) della legge regionale n. 65/2014, sia a singoli immobili che a complessi edilizi, siano essi isolati o appartenenti a tessuti edificati. Tali immobili e complessi edilizi sono classificati sulla base dei parametri riferiti ai caratteri morfotipologici, architettonici e urbanistici, nonché al valore storico-culturale, tipologico, paesaggistico o testimoniale.

2. Gli strumenti della pianificazione urbanistica, in attuazione di quanto previsto dall'art. 95, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 65/2014, classificano gli immobili ritenuti di rilevante valore storico — architettonico o storico — testimoniale, esistenti nelle zone agricole,

ivi compresi quelli privi della dichiarazione di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in conformità con le disposizioni di cui al titolo IV capo III della legge regionale n. 65/2014.

3. Il piano operativo contiene la disciplina degli interventi urbanistico-edilizi ammissibili per le varie categorie di immobili classificati ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Il piano operativo può contenere una specifica disciplina volta a favorire il mutamento delle categorie funzionali degli immobili e complessi edilizi di cui ai commi 1 e 2, che a seguito della classificazione effettuata non risultino adeguate con la natura e le caratteristiche degli immobili classificati.

5. In relazione agli obiettivi e alle finalità da perseguire per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, i comuni, in sede di formazione del piano operativo, accertano e valutano altresì lo stato dei servizi e delle infrastrutture urbane esistenti.

Art. 11.


Norme in materia di interventi relativi al recupero degli edifici nel territorio rurale

1. Alla scadenza di ogni quinquennio dall'approvazione del piano operativo, al fine di promuovere il recupero degli edifici abbandonati e caratterizzati da condizioni di degrado presenti nel territorio rurale, gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, in attuazione della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente situato nel territorio rurale. Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il governo del territorio») integrano il quadro conoscitivo dei propri strumenti di pianificazione urbanistica sulla base dei dati disponibili o reperibili sulla presenza di immobili abbandonati, anche in relazione al livello di accessibilità, e definiscono specifiche disposizioni volte a favorire il loro recupero.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni sul territorio rurale di cui al titolo IV, capo III della legge regionale n. 65/2014, laddove il piano operativo ammetta sul patrimonio edilizio esistente in zona agricola interventi di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione edilizia, di cui all'art. 134 della legge regionale n. 65/2014, la disciplina comunale formula specifiche indicazioni in modo da rendere coerente la realizzazione di tali interventi con le caratteristiche e le modalità insediative proprie del territorio rurale. Nella definizione di tali indicazioni, in relazione alle specificità del territorio comunale, si tiene conto delle seguenti indicazioni:

a) nella disciplina degli interventi di sostituzione edilizia le indicazioni riferite al «lotto» possono essere riferite, laddove ne ricorrano le condizioni, all'«area di pertinenza», così come individuata nell'art. 83 della legge regionale n. 65/2014;

b) si configurano come interventi di ristrutturazione urbanistica i trasferimenti di volumetrie consistenti, la cui ricostruzione incide in modo rilevante sugli asset-



ti preesistenti, rappresentati in particolare dalla maglia insediativa e poderale rurale, determinando altresì la necessità di nuova viabilità rurale e la realizzazione di opere di urbanizzazione.

3. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica o di sostituzione edilizia, di cui all'art. 134, comma 1, della legge regionale n. 65/2014, eventualmente consentiti dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale sugli edifici e manufatti di cui al comma 1, è valutata preventivamente la compatibilità della volumetria ricostruita con il contesto rurale di riferimento, in coerenza con l'integrazione paesaggistica del PIT. Gli interventi che determinano il mutamento della categoria funzionale agricola sono soggetti alle limitazioni di cui all'art. 83, comma 2 della legge regionale n. 65/2014.

Art. 12.

Disposizioni per la rigenerazione delle aree urbane degradate

1. Ai fini della attuazione delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 4, lettera *f*) della legge regionale n. 65/2014 il piano strutturale individua gli ambiti caratterizzati da condizioni di degrado di cui all'art. 123, comma 1, lettere *a*) e *b*), ove presenti, e definisce per tali ambiti gli obiettivi specifici per le azioni di rigenerazione urbana.

2. Entro gli ambiti di cui al comma 1 il piano operativo definisce la perimetrazione delle aree, nelle quali sono previsti gli interventi di rigenerazione urbana ed elabora per ciascuna area una scheda con i contenuti stabiliti dall'art. 125, comma 3, lettera *b*) della legge regionale n. 65/2014.

3. In alternativa a quanto disposto al comma 2, i comuni, ancorché dotati solo di piano strutturale, possono provvedere all'individuazione delle aree e degli interventi di cui al comma 2, tramite una ricognizione da effettuare con apposito atto avente i contenuti definiti all'art. 125, comma 3 della legge regionale n. 65/2014.

Art. 13.

Pubblico avviso

1. I comuni che, ai fini della definizione del dimensionamento quinquennale e dei contenuti previsionali del piano operativo, procedano ai sensi dell'art. 95, comma 8 della legge regionale n. 65/2014, mediante pubblico avviso, alla raccolta di proposte o progetti finalizzati all'attuazione degli obiettivi ed indirizzi strategici del piano strutturale, danno atto nel provvedimento di adozione del piano operativo delle valutazioni effettuate sulle proposte pervenute. Tali valutazioni attengono prioritariamente:

- a*) alla coerenza delle proposte con i contenuti e con il dimensionamento del piano strutturale;
- b*) alla qualità urbanistica e alla fattibilità degli interventi proposti, dal punto di vista tecnico ed economico;
- c*) ai tempi di realizzazione previsti;
- d*) ai benefici pubblici contenuti nelle singole proposte;

e) agli obblighi che gli interessati si impegnano ad assumere a garanzia della corretta e della completa realizzazione degli interventi proposti.

2. La presentazione delle proposte e dei progetti a seguito del pubblico avviso di cui al presente articolo ha esclusivamente valore consultivo e non vincola, in alcun modo, la definizione dei contenuti del piano operativo da parte del comune competente.

Art. 14.

Disposizioni per la pianificazione intercomunale

1. I contenuti dell'art. 92 della legge regionale n. 65/2014, richiamati dall'art. 94, comma 1, della legge regionale n. 65/2014 sono sviluppati ad una scala e livello di analisi adeguato all'ambito sovracomunale del piano strutturale.

2. Le analisi del quadro conoscitivo di cui all'art. 92, comma 2, della legge regionale n. 65/2014 sono effettuate ad una scala adeguata all'ambito sovracomunale, anche in riferimento alla definizione dello statuto del territorio e delle strategie di sviluppo sostenibile, di cui al comma 4 del medesimo articolo.

3. La individuazione delle UTOE, evidenziando gli obiettivi e strategie a livello di ambito sovracomunale, tiene conto della articolazione territoriale della pianificazione sovracomunale del piano, anche superando i confini amministrativi dei singoli comuni.

4. Nel caso di UTOE che ricadano in due o più distretti territoriali comunali, il dimensionamento delle UTOE di cui al comma 3, in quanto attuato attraverso i piani operativi comunali, è articolato tenendo conto della suddivisione amministrativa nonché delle forme di perequazione territoriale di cui all'art. 94, comma 2, della legge regionale n. 65/2014.

5. Gli ulteriori contenuti di cui all'art. 92, comma 5, della legge regionale n. 65/2014 sono altresì definiti a livello sovracomunale con approfondimenti specifici in relazione alle strategie e previsioni a livello di UTOE.


Capo III

DISPOSIZIONI SULLA VALUTAZIONE E SUL MONITORAGGIO DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 15.

Analisi di coerenza e valutazione degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale

1. Le analisi di coerenza e le valutazioni degli effetti attesi a livello paesaggistico, territoriale, economico e sociale, di cui all'art. 130, comma 2, lettere *a*) e *b*) della legge regionale n. 65/2014, si applicano agli strumenti della pianificazione territoriale di cui all'art. 10, comma 2, della medesima legge regionale n. 65/2014 e alle loro varianti, secondo quanto previsto dall'art. 88, comma 6, dall'art. 90, comma 9, dall'art. 91, comma 10 e dall'art. 92, comma 5, lettere *a*) e *b*) della legge regionale n. 65/2014.



2. Per i piani soggetti a Valutazione ambientale strategica (VAS), di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di Valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza), le valutazioni degli effetti e le analisi di coerenza di cui al comma 1 sono svolte coordinandosi con il procedimento di VAS.

3. Le valutazioni degli effetti di cui al comma 1 formano contenuto dei piani e sono effettuate secondo criteri adeguati all'ambito di analisi di riferimento.

4. Il piano operativo, oltre a dare conto della conformità al piano strutturale, può approfondire le valutazioni degli effetti paesaggistici, territoriali economici e sociali svolta dal piano strutturale, coordinandosi con il procedimento di VAS.

5. Il piano operativo e il piano attuativo motivano le scelte di pianificazione effettuate in riferimento alle valutazioni di cui al comma 1 contenute nel piano strutturale, coordinandosi con il procedimento di VAS.

Art. 16.

Monitoraggio

1. Il monitoraggio della pianificazione previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 65/2014, svolto dall'Osservatorio paritetico della pianificazione, verifica il perseguimento delle finalità di cui al titolo I, capo I della stessa legge, attraverso la valutazione dell'efficacia degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, degli effetti da essi prodotti, nonché dell'efficienza dei procedimenti per la loro formazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) contrasto e riduzione del consumo di suolo e promozione del recupero;

b) salvaguardia e valorizzazione del patrimonio territoriale attraverso i procedimenti di adeguamento e conformazione al PIT e la valutazione degli esiti del procedimento di VAS;

c) riduzione dei fattori di rischio connessi all'utilizzazione del territorio in funzione di maggiore sicurezza e qualità di vita delle persone;

d) efficienza dei procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione;

e) effettiva e adeguata connettività della rete di trasferimento dati su tutto il territorio regionale.

2. Il monitoraggio di cui al comma 1 verifica altresì:

a) gli effetti economici ed occupazionali delle prescrizioni del piano paesaggistico sulle attività estrattive esercitate nelle Alpi Apuane di cui all'art. 15, comma 1-*bis* della legge regionale n. 65/2014;

b) gli effetti delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale sulle attività agricole e sulle attività turistico-balneari; vivaistiche e fiorovivaistiche sulle attività di itticultura di cui all'art. 15, comma 1-*ter* della legge regionale n. 65/2014.

3. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, i comuni forniscono all'osservatorio paritetico della pianificazione i dati contenuti negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, come indicato nella deliberazione del-

la giunta regionale di cui all'art. 1, comma 3, lettera *c*). A tale scopo il responsabile del procedimento, contestualmente all'invio per la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) dello strumento adottato e, successivamente, dello strumento approvato, compila il relativo applicativo web disponibile sul portale della regione.

4. I dati di cui al comma 3 corrispondono, relativamente ai dati riferiti all'intero territorio comunale, a quelli di cui all'art. 5, comma 5.

5. L'Osservatorio paritetico della pianificazione, per le finalità di cui al comma 1, redige annualmente un rapporto di monitoraggio, che comunica alla giunta regionale, al consiglio regionale e alla conferenza paritetica interistituzionale.

Capo IV

DISPOSIZIONI SULLA QUALITÀ DEGLI INSEDIAMENTI.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2/R/2007

Art. 17.

Disposizioni per la qualità degli insediamenti

1. Al fine dell'assicurare la riqualificazione del margine urbano con riferimento alla qualità sia dei fronti costruiti che delle aree agricole periurbane, ai sensi dell'art. 62, comma 1, lettera *a*) della legge regionale n. 65/2014, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica assumono come riferimento adeguato al livello di pianificazione, i contenuti di cui all'art. 3 e di cui all'art. 9, nonché le ulteriori disposizioni indicate dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a*).

2. Al fine di assicurare la dotazione e la continuità degli spazi pubblici, del verde urbano e del verde di connessione ecologica, nonché per favorirne l'incremento e il miglioramento, gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica, in attuazione di quanto disposto dall'art. 62, comma 1, lettera *b*) della legge regionale n. 65/2014, assumono come riferimento, adeguato al livello di pianificazione le disposizioni indicate dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a*).

3. Per le finalità di cui al comma 2 si definisce:

a) «verde urbano», l'insieme delle componenti vegetali interne e limitrofe all'area urbana, sia pubbliche che private, che concorrono a garantire l'equilibrio ecologico e sono indispensabili per compensare le emissioni di anidride carbonica derivanti dall'attività dell'uomo;

b) «verde di connessione ecologica», il verde pubblico che ha la funzione di assicurare la permanenza e la ricostituzione degli elementi di continuità ecologica del territorio, aumentandone la permeabilità e la percorribilità anche tramite l'implementazione della rete ecologica. Ne fanno parte elementi quali i corridoi fluviali multifunzionali, le infrastrutture verdi, le fasce di mitigazione paesaggistico-ambientale e le aree verdi contigue al territorio rurale.



Art. 18.

Modifiche all'art. 1 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2/R/2007

1. Alla lettera *a*) del comma 2 dell'art. 1 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale del 9 febbraio 2007, n. 2/R (Regolamento di attuazione dell'art. 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio» - Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti) le parole «di connettività urbana» sono sostituite dalle seguenti: «di connessione ecologica».

Art. 19.

Modifiche all'art. 3 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2/R/2007

1. Al comma 2 dell'art. 3 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2/R/2007, le parole «del regolamento emanato ai sensi dell'art. 75 della legge regionale n. 1/2005 ed, altresì,» sono abrogate.

Art. 20.

Modifiche all'art. 11 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2/R/2007

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'art. 11 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2/R/2007 è sostituita dalla seguente: «*b*) il verde di connessione ecologica;».

Art. 21.

Modifiche all'art. 12 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2/R/2007

1. Sono abrogati i commi 1 e 3 dell'art. 12 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2/R/2007.

2. Al comma 2 dell'art. 12 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2/R/2007, le parole «in attesa della redazione dell'elenco di cui all'art. 37, comma 9 della legge regionale n. 1/2005», sono abrogate.

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. ABROGAZIONI

Art. 22.

Norma transitoria

1. I comuni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano già avviato il procedimento di formazione di strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica, provvedono ad integrare gli atti relativi a tali strumenti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento, qualora necessario.

Art. 23.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 9 febbraio 2007, n. 3/R (Regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 «Norme per il governo del territorio»).

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'art. 13 del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 2/R/2007.


Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 5 luglio 2017

ROSSI

(*Omissis*).

17R00395



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 0 2 0 3 *

€ 3,00

